

## «Domicilium»: emersione di un istituto (\*)

1. In un momento imprecisato e imprecisabile nel «laboratorio giuridico» della scuola serviana, non importa se da Servio o da uno dei suoi *auditores*<sup>1</sup>, si produceva un responso prima raccolto da Alfe-

---

\*) Si tratta del testo del seminario di Dottorato di ricerca di Storia, Sezione antica del Dipartimento di Scienze storiche del mondo antico, dell'Università di Pisa, tenuto il 18 marzo 2004. Ringrazio vivamente il professor Umberto Laffi dell'invito che mi ha consentito di presentare in via preliminare alcuni risultati di una più vasta ricerca in materia di *domicilium* che prenderà corpo in una prossima monografia. L'apparato di note e l'informazione bibliografica rappresentano in questa sede soltanto il necessario.

<sup>1</sup>) Chi di recente si è soffermato sul responso di Alfeno è stato F. BONA *Le «societates publicanorum» e le società questuarie nella tarda repubblica*, in «Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Erice, 22-25 novembre 1988)», Palermo, 1992, p. 13 ss., in un saggio ampio e di particolare interesse. L'autore scorge nel responso la mano di Servio piuttosto che quella di Alfeno. Secondo Bona sarebbero le evidenti caratteristiche di stile a far propendere per tale attribuzione di paternità del *responsum*. Analogo l'orientamento di A. SCHIAVONE, *Il caso e la natura. Un'indagine sul mondo di Servio*, in «Società romana e produzione schiavistica», III. «Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali» (cur. A. GIARDINA, A. SCHIAVONE), Bari, 1981, p. 73 e p. 363 nt. 115, che considera l'*'existimari'* una chiara impronta serviana. Il verbo si trova anche in Cic., *fam.* 4.5.1-2, e D. 32.60.2, ed è ritenuto un «verbo usato per riferire dottrine serviane da Gaio (*inst.* 3.149), da Celso (D. 33.10.7.2) e da Ulpiano (D. 43.17.3.11)» (= ID., *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, Bari, 1987, p. 133 e p. 227 nt. 82). Eppure, nonostante le indicazioni testuali, le congetture stilistiche non costituiscono un argomento decisivo. Di opinione opposta invece C. CASTELLO, *D. 50.16.203 - Un passo di Alfeno Varo in tema di esenzione di portorium*, in «Dura», XXXVII, 1986, p. 106 s., il quale non trova riscontri sufficientemente solidi per preferire l'uno o l'altro giurista come autore del responso. Senza dover considerare chiuso tale problema, tuttavia meritevoli di attenzione appaiono le prudenti osservazioni di Carlo Castello a tal riguardo: «né l'uno né l'altro appartengono alla antica *nobilitas* ed il loro modo di procedere mi sembra identico nell'analisi giuridica impiegata per la soluzione del caso loro proposto. Ciò non può recar meraviglia se si ricorda che S. Sulpicio è stato il maestro di Alfeno Varo e che è evidente in entrambi l'interesse per i problemi posti dalla società mercantile nella Roma del I sec. a.C.». Questi passaggi di Castello peraltro trovano precisi antecedenti in F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*<sup>2</sup>, Oxford, 1952, trad. it. - *Storia della giurisprudenza romana* -, Firenze, 1968, p. 367: «... il nome di Servio non ricorre, così che non si può dire dove è Servio e dove è Alfeno che parla» (ed è appena il caso di ricordare che a puntare su alcuni indizi stilistici - *'respondit'*, *'sibi videri'* - per individuare in Servio l'autore del *responsum* sono stati, prima di Bona e di Schiavone, F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, Lipsiae, 1895, p. 178, 200 e 213 s., e L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano, 1940, p. 200). Cfr. pure F.P. CASAVOLA, *Auditores Servii*, in «La critica del testo. Atti del II Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Venezia 18-22 settembre 1967)», Firenze, 1969, p. 3 (*estr.*), ora in ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno (con una nota di lettura di F.M. D'Ippolito ed una postfazione dell'autore)*, I. *Diritto romano*, Napoli, 2000, p. 33; improntata alla prudenza è anche l'opinione di R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, II, Padova, 1969, p. 261 e nt. 70. Né, mutando registro, può neppure assumersi come decisivo l'elemento contenutistico dell'«attenzione molto forte al ruolo e alla formazione dello schiavo come merce e come produttore», tanto, anche questo, particolarmente battuto da A. SCHIAVONE, *Giuristi e nobili*, cit., p. 118 ss. (cfr. ID., *Il caso e la natura*, cit., p. 62 s., e *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, p. 103 s.), che ha sottolineato come lo schiavo fosse uno dei cardini dell'analisi giuridica ed economica di Servio Sulpicio Rufo. Ma se così è, ed è assai difficile metterlo in dubbio, non si è affatto obbligati a pensare che Servio fosse l'autore del *responsum*. Come potrebbe escludersi infatti l'ipotesi più semplice e cioè che il suo allievo Alfeno avesse risentito dell'influenza del maestro nella sua formazione, nel suo approccio alla soluzione dei casi controversi che gli venivano sottoposti, e dunque nei suoi scritti? Per queste ragioni mi sembra preferibile l'approccio più prudente di M. BRETONE, *La tecnica del responso serviano*, in «Labeo», XVI, 1970, p. 7 ss., incline ad usare l'espressione «responso serviano anche quando si tratta di responsi maturati nella scuola di Servio, ma non sicuramente riconducibili a lui». Del resto a proposito delle difficoltà di valutare compiutamente lo stile si legga quanto

no e inserito nei suoi *digesta* ed infine sopravvissuto all'oblio del tempo per volontà di quella mirabile squadra di giuristi bizantini guidata da Triboniano, in cui si forniva una definizione del concetto di *domicilium*.

D. 50.16.203 (Alf. 7 *dig.*): In lege censoria portus Siciliae ita scriptum erat: 'servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato'. Quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset 'domum ducere', alteram, quid esset 'suo usu ducere'. Igitur quaeri soleret, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte diceretur. Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset.

Qualche secolo dopo, in un altro corpo normativo della compilazione giustiniana (*Codex repetitae praelectionis*) trovava posto una costituzione di Diocleziano e Massimiano che, riprendendo un precedente specifico intervento normativo di Adriano, richiamava anch'essa in termini sostanzialmente coincidenti il concetto di *domicilium* :

C.I. 10.40[39].7.pr.-1: Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero, sicut et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit. Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destitit.

Già una prima semplice lettura dei due testi, la cui unica vera differenza sta nell'assenza del termine '*domicilium*' nel primo passo, rende comprensibile perché su di essi si sia polarizzata l'attenzione degli studiosi<sup>2</sup>. Fenomeno comprensibile, dicevo, ma che ha condotto a conclusioni, come vedremo,

---

ancora ribadito dallo stesso M. BRETONNE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup>, Napoli, 1984, p. 342 ss., con spunti critici verso l'ottica di G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen, 1913, p. 3 ss. e 201, e IV, Tübingen, 1920, p. 304, e di SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, cit., p. 177 s. Per quanto concerne invece la portata dei responsi serviani si rinvia alle pagine di H. KRÜGER, *Römische Juristen und ihre werke*, in «Studi P. Bonfante», II, Milano, 1930, p. 326 s.: «Die responsa des Servius sind zum Teil Rechtsgutachten, die er ratsuchenden Klienten erteilt hatte (kurz: Prozessresponsa), zum Teil Entscheidungen anderer Rechtsfälle (Kollegresponsa)»; cfr. pure P. STEIN, *Regulae iuris. From juristic rules to legal maxims*, Edimburgh, 1966, p. 45, 48 e 67. Spunti ancora in G. NEGRI, *Per una stilistica dei Digesti di Alfeno*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano», I. «Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio» (cur. D. Mantovani), Torino, 1996, p. 148 ss. E non si trascuri inoltre W. KALB, *Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt*<sup>2</sup>, Leipzig, 1890, p. 40 ss.; mentre un esempio di sforzo diretto all'individuazione dei responsa serviani nel corpus alfeniano lo si può trovare in BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., I, p. 157 ss., C. FERRINI, *Intorno ai Digesta di Alfeno Varo*, in «BIDR.», IV, 1891, p. 1 ss. (ora in *Opere*, II. *Studi sulle fonti del diritto romano* – cur. E. ALBERTARIO –, Milano 1929, p. 169 ss.), e DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, cit., p. 1 ss.; cfr. pure F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973, p. 15 e nt. 23. Non si occupa del frammento alfeniano invece A. MATEO, *Manceps, Redemptor, Publicanus. Contribución al estudio de los contratistas públicos en Roma*, Santander, 1999, p. 110 e nt. 364; come pure scarsa attenzione gli è dedicata da M.R. CIMMA, *Ricerche sulle società di publicani*, Milano, 1981, p. 129 e nt. 147 e p. 157 e nt. 276. Incisivo nel fornire un quadro più generale il saggio dedicato agli scritti giurisprudenziali sui publicani da F. DE MARTINO, *La storia dei publicani e gli scritti dei giuristi*, in «Labeo», XXXIX, 1993, p. 5 ss. (= *Diritto Economia e Società nel mondo romano*, II. *Diritto pubblico*, Napoli, 1996, p. 549 ss.), che si arricchisce di una significativa letteratura sul tema costituita principalmente dagli scritti di V. ARANGIO-RUIZ, *Sugli editti 'de publicanis' e 'quod familia publicanorum furtum fecisse dicitur'*, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, p. 135, A. METRO, *L'esperibilità nei confronti dei 'publicani' dell'actio vi bonorum raptorum*, in «Iura», XVIII, 1967, p. 108, e R. RÖHLE, *Zum Wortlaut des Edikts 'quod publicanus vi ademerit'*, in «RHD.», XLVI, 1978, p. 137, mentre sulla responsabilità dei publicani un recente contributo è quello di P. VOICI, *Note sulle azioni pretorie contro i publicani*, in «SDHI.», LX, 1994, p. 291 ss.

<sup>2</sup> La critica moderna si segnala come non particolarmente attenta in materia. Infatti sebbene il domicilio sia istituto di particolare rilievo giuridico in diversi settori dell'ordinamento giuridico romano, tanto da imbattersi frequentemente in esso, la peculiarità dello stato delle nostre conoscenze è appunto la discrasia tra la quantità delle nostre informazioni e l'insoddisfacente ricostruzione storico-giuridica. Per un quadro generale è tuttavia impensabile la lettura dei seguenti scritti: F. K. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, VIII, Berlin, 1849, trad. it. – *Sistema del diritto romano attuale* –, VIII, Torino, 1898, p. 41 ss., F. BAUDRY, '*Domicilium*', in CH. DAREMBERG, E.

spesso insoddisfacenti quando non infondate, a cominciare da quella secondo cui l'individuazione del *domicilium*, la sua definizione tecnica e la relativa disciplina normativa dovessero farsi risalire agli inizi dell'età classica o tutt'al più alla fine della repubblica; e ciò senza un attento esame di tutte le testimonianze disponibili.

Allora innanzitutto dobbiamo chiederci cosa abbia spinto verso tale convincimento. Naturalmente non sono stati soltanto i due testi appena richiamati, ma più in generale un dato quantitativo delle nostre informazioni.

Vale la pena di ricordare infatti che, tolto il responso di Alfeno, i frammenti in materia di domicilio appartengono a Ulpiano<sup>3</sup>, Paolo<sup>4</sup>, Papiniano<sup>5</sup>, Gaio<sup>6</sup>, Giavoleno<sup>7</sup>, Pomponio<sup>8</sup>, Ermogeneiano<sup>9</sup>, Marcello<sup>10</sup>, Modestino<sup>11</sup>, Callistrato<sup>12</sup>, e Marciano<sup>13</sup>. Altri testi sono contenuti nelle *Pauli sententiae*<sup>14</sup> e nei *Vaticanae Fragmenta*<sup>15</sup>, senza considerare che in alcuni dei testi dei giuristi ora citati vi sono espliciti richiami di altri *prudentes* quali Labeone, mentre Capitone è citato in uno scorcio delle *Noctes Atticae* di Gellio<sup>16</sup> e un'*opinio* di Celso compare in un importante frammento ulpiano<sup>17</sup>.

A queste testimonianze poi devono aggiungersi i non scarsi interventi del governo imperiale di cui si è serbata traccia, segno della delicatezza della questione che pare richiese tra l'altro un'impegnativa attività di coordinamento normativo ad opera della giurisprudenza. Tra i *principes* chi svolse un ruolo importante fu certamente Adriano. Di lui ci restano le menzioni di un *edictum* in C.I.

SAGLIO, «Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines», II.1, Paris, 1892, p. 334, F. CARNELUTTI, *Note critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano*, in «AG.», LXXV, 1905, p. 393 ss., A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle, 1873, p. 98 ss., R. LEONHARD, 'Domicilium', in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», V, Stuttgart, 1905, c. 1299 s., A. BERGER, 'Incola', in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie», IX.2, Stuttgart, 1916, c. 1249 ss., E. DE RUGGIERO, *La patria nel diritto pubblico romano*, Roma, 1921, p. 169 ss., V. TEDESCHI, *Contributo allo studio del domicilio in diritto romano*, in «RISG.», VII, 1932, p. 213 ss., ID., *Del domicilio*, Padova, 1936, p. 1 ss., A. VISCONTI, *Note preliminari sul «domicilium» nelle fonti romane*, in «Studi C. Ferrini», I, Milano, 1947, p. 431 ss., A. BERGER, 'Domicilium', in «Encyclopedic Dictionary of Roman Law», Philadelphia, 1953, p. 441, V. TEDESCHI, 'Domicilio, residenza e dimora', in «NNDI.», VI, Torino, 1960, p. 189 ss., U. ZILLETTI, 'Incolato (Diritto romano)', in «NNDI.», VIII, Torino, 1962, p. 541 s., K. AYTER, *Einige Bemerkungen zum domicilium des filius familias in römisches Recht*, in «Studi E. Bettio», II, Milano, 1962, p. 71 ss., A. BURDESE, 'Domicilio (diritto romano)', in «ED.», XIII, Milano, 1964, p. 837 ss., P. GROSSI, 'Domicilio (diritto intermedio)', ivi, p. 840, D. NÖRR, 'Origo', in PAULY, WISSOWA, «Real-Encyclopädie», Suppl. X, Stuttgart, 1965, c. 433 ss., J. SALGADO, *Contribución al estudio del «domicilium» en el Derecho romano*, in «Revista de Derecho Privado», 1980, p. 495 ss., M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996, p. 79 ss., e Y. THOMAS, «Origine» et «commune patrie». *Etude de droit public romain (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)*, Rome, 1996, p. 25 ss.

<sup>3</sup>) D. 2.15.8.9 (Ulp. 5 *omn. trib.*), D. 4.6.28.4 (Ulp. 12 *ad ed.*), D. 5.1.19.1-2 e 4 (Ulp. 60 *ad ed.*), D. 5.1.50.2 (Ulp. 6 *fideicomm.*), D. 5.1.65 (Ulp. 34 *ad ed.*), D. 5.2.29.4 (Ulp. 5 *opin.*), D. 9.3.1.9 (Ulp. 23 *ad ed.*), D. 11.5.1.2 (Ulp. 23 *ad ed.*), D. 26.5.1.2 (Ulp. 39 *ad Sab.*), D. 27.1.19 (Ulp. 35 *ad ed.*), D. 36.4.5.22 (Ulp. 52 *ad ed.*), D. 40.5.28.5 (Ulp. 5 *fideicomm.*), D. 47.10.5.2 e 5 (Ulp. 56 *ad ed.*), D. 48.22.7.10 (Ulp. 10 *off. procons.*), D. 50.1.3 (Ulp. 25 *ad Sab.*), D. 50.1.4 (Ulp. 39 *ad ed.*), D. 50.1.6.1-3 (Ulp. 2 *opin.*), D. 50.1.27.pr.-3 (Ulp. 2 *ad ed.*), D. 50.4.3.pr. (Ulp. 2 *opin.*), D. 50.16.190 (Ulp. 34 *ad ed.*).

<sup>4</sup>) D. 1.9.11 (Paul. 41 *ad ed.*), D. 23.2.38.pr. (Paul. 2 *sent.*), D. 27.1.462 (Paul. *l.s. cogn.*), D. 36.1.68.4 (Paul. 2 *fideicomm.*), D. 40.2.15.5 (Paul. 1 *ad leg. Ael. Sent.*), D. 42.5.2 (Paul. 54 *ad ed.*), D. 50.1.5 (Paul. 45 *ad ed.*), D. 50.1.20 (Paul. 24 *quaest.*), D. 50.1.22.pr.-3 e 6 (Paul. 1 *sent.*).

<sup>5</sup>) D. 26.7.39.8 (Pap. 5 *resp.*), D. 27.1.30.1 (Pap. 5 *resp.*), D. 35.1.71.2 (Pap. 17 *quaest.*), D. 36.3.5.3 (Pap. 28 *quaest.*), D. 48.5.23.2 (Pap. 1 *adult.*), D. 50.1.17.11 e 13 (Pap. 1 *resp.*).

<sup>6</sup>) Gai., *inst.* 1.160.

<sup>7</sup>) D. 5.1.34 (Iav. 15 *ex Cass.*), D. 35.1.39.1 (Iav. 1 *ex post. Lab.*).

<sup>8</sup>) D. 23.2.5 (Pomp. 4 *ad Sab.*), D. 50.16.239 (Pomp. *l.s. enchir.*).

<sup>9</sup>) D. 50.1.23.1 (Herm. 1 *iur. epit.*).

<sup>10</sup>) D. 50.1.31 (Marcell. 1 *dig.*).

<sup>11</sup>) D. 50.1.32 (Mod. 4 *diff.*), D. 50.1.35 (Mod. 1 *excus.*).

<sup>12</sup>) D. 50.1.37.1 (Call. 1 *cogn.*).

<sup>13</sup>) D. 5.1.51 (Marcian. 8 *inst.*).

<sup>14</sup>) *Paul. sent.* 1.1a.2-5, 1.1a.8, 2.19.10.

<sup>15</sup>) *Vat. frag.* 173 (Ulp. *off. praet. tut.*), 203 (Ulp. *off. praet. tut.*), 241 (Ulp. *off. praet. tut.*), 326 (Diocl. et Const. et Gal. = C.I. 3.2.6).

<sup>16</sup>) Gell., *noct. Att.* 1.12.28.

<sup>17</sup>) D. 50.1.27.2 (Ulp. 2. *ad ed.*).

10.40[39].7.pr., di un *rescriptum* in D. 50.1.37.pr. (Call. 1 *de cogn.*) e di un'epistola in C.I. 10.40[39].2: malgrado l'apparente esiguità dell'informazione è evidente che siamo in presenza di una significativa attività normativa che Adriano svolse in tema di *domicilium*, tanto da essere percepito come il riordinatore della materia. Ma non bisogna trascurare neppure un *rescriptum* dei *divi Fratres* menzionato in D. 48.22.7.10 (Ulp. 10 *de off. procons.*) e di un *rescriptum* del solo Marco Aurelio ricordato ancora da Ulpiano in *Vat. frag.* 203.

Per l'età tardo-classica e giustiniana assai più consistente è la quantità della documentazione a testimonianza dell'attenzione costante del potere centrale verso un istituto che richiedeva continue precisazioni per la sua molteplice rilevanza giuridica. Sicché in definitiva numerosi furono gli imperatori, oltre quelli già citati, che intervennero in materia di *domicilium* delle cui costituzioni si sono conservate ampie tracce nei *codices Theodosianus* e *Iustinianus*: Antonino Pio<sup>18</sup>, Settimio Severo e Antonino Caracalla<sup>19</sup>, Alessandro Severo<sup>20</sup>, Filippo l'Arabo<sup>21</sup>, Valeriano e Gallieno<sup>22</sup>, Diocleziano e Massimiano<sup>23</sup>, Costantino<sup>24</sup>, Graziano, Valentiniano I e Valente<sup>25</sup>, Graziano, Valentiniano II e Teodosio I<sup>26</sup>, Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio<sup>27</sup>, Onorio I e Teodosio II<sup>28</sup>, Valentiniano III e Teodosio II<sup>29</sup>, Valentiniano III e Marciano<sup>30</sup>, Leone I e Antemio<sup>31</sup>, Anastasio<sup>32</sup> e Giustiniano<sup>33</sup>.

Il quadro che viene fuori soltanto da una scorsa di simile documentazione ci consente tuttavia di sostenere che l'osservazione di taluni studiosi tendente ad attribuire un ruolo dominante alla giurisprudenza dell'età degli Antonini e dei Severi possa semmai costituire una base di partenza e non di arrivo dell'analisi. Infatti, nonostante essa riposi su basi oggettive, è evidente che la predominanza numerica non possa, e non debba, essere assunta come dato scientifico e prevalente chiave di lettura storico-giuridica, alla luce della sua relatività, essendo il risultato di una selezione operata dai commissari guidati da Triboniano. Frammentarietà delle informazioni e contraddittorietà delle stesse hanno cagionato evidenti distorsioni di veduta sull'esatta portata di 'domus', 'origo', 'domicilium', 'incola', aggravate dall'assenza di sforzi significativi di ricostruzione storica e di inquadramento giuridico. Non è un caso infatti, per citare qualcuno, che studiosi del calibro di Theodor Mommsen intendessero il concetto di 'origo' espresso da 'domus', o che René Cagnat, uno dei padri dell'epigrafia latina, ritenesse che 'domus' indicasse il 'domicilium'<sup>34</sup>.

Quello che può dirsi con certezza è che la storia dell'origine e dell'evoluzione del *domicilium* nell'ordinamento giuridico romano è la storia complessa di un istituto che attraversa il diritto amministrativo e quello processuale e si intreccia con il filo, importante e delicato, dei diritti della persona. Come alcuni profili propri del diritto criminale – in merito ai quali affiora una fisionomia del domicilio come sfera territorialmente protetta, o di libertà garantita della persona del cittadino – di straordinaria attualità con l'odierno nostro assetto normativo in tema di violazione del domicilio.

<sup>18</sup>) C.I. 10.40[39].1.

<sup>19</sup>) D. 5.1.51 (Marcian. 8 *inst.*).

<sup>20</sup>) C.I. 10.40[39]2.pr.-1.

<sup>21</sup>) C.I. 10.39[38].3.

<sup>22</sup>) C.I. 3.20.1.

<sup>23</sup>) C.I. 2.46(47).2, C.I. 3.13.2, C.I. 3.22.4, C.I. 5.34.5, C.I. 10.40[39].5, C.I. 10.40[39].6, C.I. 10.40[39].7.pr.-1, C.I. 10.58[56].1.

<sup>24</sup>) C.Th. 2.16.2.4, C.Th. 7.20.3, C.Th. 8.12.3.

<sup>25</sup>) C.Th. 12.1.77.

<sup>26</sup>) C.Th. 7.2.2.

<sup>27</sup>) C.Th. 2.1.7, C.I. 10.40[39].8, C.I. 10.40[39].9.pr., C.I. 12.1.13.

<sup>28</sup>) C.Th. 7.21.4, C.Th. 9.42.20, C.Th. 10.22.6, C.Th. 12.1.176, C.I. 11.10(9).4.

<sup>29</sup>) C.Th. 7.8.24.

<sup>30</sup>) C.I. 1.39.2.

<sup>31</sup>) C.I. 1.3.32.pr.

<sup>32</sup>) C.I. 12.19.12.6.

<sup>33</sup>) C.I. 7.33.12.1, C.I. 7.33.12.3, C.I. 7.33.12.3b, C.I. 7.40.2.1.

<sup>34</sup>) Cfr. Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrechts*, III.1, Leipzig, 1887, p. 781 ss., e R. CAGNAT, *Cours d'épigraphie latine*<sup>4</sup>, Roma, 1964, p. 65 s.; si vedano però le osservazioni di D. NÖRR, *Origo. Studien zur Orts-, Stadt- und Reichszugehörigkeit in der Antike*, in «RDH.», XXXI, 1963, p. 528 ss.

Eppure sorprendente è stata la sottovalutazione tra gli studiosi di un istituto di tal fatta e di un segmento di ricerca particolarmente stimolante. Per cui preso atto di ciò muoviamo appunto dal *responsum* di Alfeno.

2. Il frammento si apre con la clausola del provvedimento censorio in materia di tributi ‘*servos quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato*’. Il giurista mirava a stabilire il riconoscimento o meno al *dominus* dell’esenzione del pagamento del *portorium* nel caso di trasferimento dalla provincia siciliana a Roma di *servi* da impiegare in un proprio fondo (‘*quaerebatur, si quis a Sicilia servos Romam mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne*’). Ora, la *lex censoria* relativa alla provincia di Sicilia stabiliva che per i *servi* condotti nella propria *domus suo usu* il *dominus* non fosse obbligato al pagamento del relativo *portorium*.

Ci troviamo dunque dinanzi ad un evidente ed esemplare squarcio di letteratura giuridica tardo-repubblicana in cui «le questioni sottoposte al *consultum* del giurista e riferite dall’allievo si riconducevano ai rapporti esterni delle *societates publicanorum*, a quei rapporti, cioè, che, in forza della *lex censoria*, potevano instaurarsi tra l’appaltatore di *vectigalia* ed il terzo fosse o non fosse contribuente»<sup>35</sup>. E osserviamo il dato, che al momento isoliamo e accantoniamo per recuperarlo più avanti, della provincia di Sicilia.

Scrivendo dunque Alfeno che ‘*duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset domum ducere, alteram, quid esset suo usu ducere*’. Il modo di esprimersi del giurista sottende la preoccupazione di indicare in prima istanza in tono neutro il dettato prescrittivo della *lex censoria* per poi soffermarsi sulle peculiarità che si offrivano all’intervento dell’interprete. La soluzione consegnata nel *responsum* passava attraverso il significato da attribuire a ‘*domum ducere*’ ed a ‘*usu suo ducere*’. E perno dell’analisi, per ciò che più ci interessa, concerneva la definizione di ‘*domus*’.

3. La lettura di Alfeno non solo ci fa constatare che il giurista non offriva subito la definizione di *domicilium*, e del resto non ne usava neppure il termine, ma soprattutto ci fa chiedere perché autorevoli giuristi dovessero precisare il significato di ‘*domus*’. Qual era insomma l’esigenza di dover spiegare un concetto che apparteneva al senso comune. E, salvo che si voglia pensare ad oziose, stucchevoli questioni, se ci si interrogava su cosa dovesse intendersi per ‘*domus*’, evidentemente buone ragioni dovevano esserci.

Cosa intendeva, si chiedeva Alfeno, l’estensore della *lex censoria* quando nell’esentare il *dominus* dal pagamento del *portorium* lo condizionava all’aver condotto il *servus* presso la propria *domus*? Qual era l’ambito di riferimento spaziale che costituiva il primo presupposto per godere dell’immunità tributaria nel trasporto dei *servi* dalla Sicilia in altra sede? Che senso aveva l’interrogativo se di ‘*domus*’ in senso proprio potesse parlarsi con riguardo ad un ambito territoriale quale una provincia o l’Italia o piuttosto la propria patria (‘*igitur quaeri solet, utrum, ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte dicitur*’), e come attribuire un compiuto senso giuridico all’ipotesi secondo cui a rigore (‘*recte dicitur*’) poteva considerarsi come ‘*domus*’ soltanto quella posseduta in patria?

Il punto di partenza da cui muovere l’ipotesi di lavoro è che il brano di Alfeno contenesse una sorte di spia dei profondi cambiamenti ricaduti anche sulla percezione che si aveva della casa. O meglio possiamo utilizzarlo per capire quali fossero prima e quanto fossero già mutate al tempo del giurista le concezioni, il senso comune e naturalmente il sentire giuridico su tale materia. Alfeno o Servio individuavano, come già detto, la chiave di lettura della *disputatio* nell’esatta interpretazione di ‘*domus*’, e nella risposta si lasciava intravedere un diverso atteggiarsi nei confronti della percezione della ‘*domus*’ che ormai non individuava più *sic et simpliciter* l’abitazione di proprietà.

Il senso complessivo che si ricava era l’intenzione di Alfeno di rappresentare un mutamento. Il giurista invitava cioè a pensare che mentre un tempo la ‘*domus*’ non si prestava ad una pluralità di

---

<sup>35</sup>) BONA, *Le «societates publicanorum»*, cit., p. 46 s.

interpretazioni, nel senso che l'ambito territoriale della propria abitazione era quello della propria patria e non altro, ai tempi di Servio e di Alfeno evidentemente la situazione era assai diversa. In quei tempi, probabilmente, era già diffusa una diversa realtà secondo cui il possesso di una *domus* in provincia o in territorio italico non faceva della stessa una '*domus*' in senso tradizionale; eppure ciò non toglieva che l'abitazione dove si dimorava stabilmente venisse ugualmente indicata come '*domus*'. Se è dunque vero che il giurista si poneva come prima domanda se sul piano più rigorosamente giuridico bisognasse ritenere che la '*domus*' fosse soltanto quella ubicata nel proprio territorio d'origine ovvero anche quella in territorio provinciale o italico, il *responsum* è preciso, perspicuo, non lascia adito a dubbi.

Non era tanto un ambito spaziale definibile a priori, in astratto – fosse questo una provincia, o l'Italia, o la propria patria – quello in cui si sostanziava la giuridicità della '*domus*', occorreva invece individuare più precisi elementi materiali. A questo punto Alfeno esprimeva il cardine del responso: per '*domus*' era da intendersi quella dove ciascuno fissava la propria sede, dove custodiva le scritture e dove curava i propri affari (*'sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet suarumque rerum constitutionem fecisset'*).

La *domus* non si esauriva più dunque in una qualsivoglia struttura edilizia di proprietà. Il giurista non indicava un dato meramente materiale, ma isolava invece quegli elementi (*sedes, tabulae, suarum rerum constitutio*, vale a dire il proprio patrimonio), che assumevano così la dimensione giuridica di criteri qualificanti, di requisiti rispondenti a un preciso concetto, più schiettamente sociologico, e peraltro tradizionale, di '*domus*'. Sicché si era affermato ormai il concetto più pregnante di '*domus*', che poteva materialmente localizzarsi in Italia o in provincia, nell'Urbe o in un'altra città, e che a prescindere da quella di provenienza individuava in un dato momento la dimora stabile di un individuo idonea ad esprimere il rapporto di questo con un determinato territorio.

Si può osservare che il tenore e la sintassi del brano invitano a considerare che l'opinione a cui accedeva Alfeno era consolidata (*'sed de ea re constitutum esse'*). Il che implica che la questione non dovesse affatto essere nuova e del resto il '*recte dicitur*'<sup>36</sup> sembrerebbe implicare diversità di opinioni tra i giuristi, segno di una disputa già manifestatasi e sulla cui soluzione probabilmente si era segnata una divisione.

Al di là del caso di specie, ci basta per il momento osservare come il concetto di '*domicilium*' fosse ampiamente conosciuto, perfettamente elaborato già prima della fase tardorepubblicana della giurisprudenza romana, e da questa pienamente posseduto. Se ciò è almeno plausibile, ne discende che le origini del '*domicilium*' pertanto non possano collocarsi negli anni in cui vissero Servio ed Alfeno<sup>37</sup>. Non appaiono discutibili la chiarezza, l'assenza di sbavatura, nella fissazione dei contorni

---

<sup>36</sup>) Invero le espressioni '*constitutum esse*' e '*recte dicitur*' potrebbero far sorgere dubbi sulla genuinità del passo. Ed invero in dottrina non sono mancati coloro che hanno considerato gravemente interpolato il nostro testo. Secondo BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae*, cit., I, p. 213 s., la manipolazione sarebbe da ricondurre a Triboniano, che fece appunto ricorso alla costituzione diocleziana contenuta in C.I. 10.40[39].7.pr.-1. P. HUVELIN, *Études d'histoire du droit commercial romain*, Paris, 1929, p. 54, esprime le sue forti perplessità sulla genuinità del testo con tale tenore: «Le texte poursuit: *Sed*. Pourquoi *sed* qui marque une opposition? Alfenus doutait; le texte cesse de douter. Pourquoi? Parce qu'il existe une constitution qui a, paraît-il, tranché la difficulté. Je traduis: *une constitution*. On pourrait songer à traduire autrement, et à dire, d'une façon vague: *constitutum est: il a été établi, admis*. Mais ce n'est pas admissible. Nous savons en effet que c'est le droit impérial seulement qui a défini le domicile. La constitution à laquelle notre texte se rapporte pourrait bien être une constitution de Dioclétien et Maximien ...»; cfr. R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 114 s. In effetti se in linea generale tali osservazioni appaiono sufficientemente ragionevoli e condivisibili, meno convincente è l'asserzione secondo cui la definizione di '*domicilium*' sia riconducibile alla volontà normativa imperiale. Pur riconoscendo i margini di un intervento di rimaneggiamento, infatti la sostanza di D. 50.16.203 non pare essere coinvolta, almeno per l'aspetto di nostro interesse. Cfr. ancora CASTELLO, *D. 50.16.203*, cit., p. 103 s., il quale, pur nutrendo serie perplessità sull'integrità di alcune parti del frammento alfeniano, ritiene invece assolutamente genuina la differenza tracciata dal giurista tra «il concetto di *domus* come residenza e come domicilio».

<sup>37</sup>) Particolarmente interessante è del resto quanto ci proviene dall'importante epigrafe marmorea della *lex portus Asiae* contenente il testo della *lex locationis* relativa al *portorium* asiatico del 62 d.C., altrimenti denominata *Monumentum Ephesenum*. Di recente, con puntuali studi, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento*

concettuali dell'istituto; né la precisa indicazione degli elementi che essi ponevano alla base della diversa accezione di 'domus'.

Ma è possibile che i giuristi possedessero il concetto ma non il lemma autonomo di 'domicilium'? La risposta è negativa, e basta ricordare che soltanto per una pura convenzione consideriamo successivi ad Alfeno due figure chiave della giurisprudenza nel passaggio dalla repubblica al principato, Labeone e Capitone, mentre in realtà erano dei contemporanei di Alfeno. Ora, i documenti e le testimonianze riconducibili a questi due giuristi divengono fondamentali per cominciare a dare corpo ad alcune ipotesi, e per escludere l'esplorazione di certe altre strade.

E cominciamo da Labeone. I testi sopravvissuti in cui il giurista ha lasciato traccia delle sue idee sul *domicilium*, o per meglio dire dei casi, delle occasioni in cui ebbe modo di prendere anche in considerazione il *domicilium*, non sono certamente numerosi ma presentano un'indubbia importanza per chiarire il punto in questione. Leggiamoli:

---

sull'appalto delle imposte, in «I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Torino, 17-19 ottobre 1994», Napoli, 1997, p. 113 ss., e *Il Monumentum Ephesenum e l'appalto del dazio asiatico. Con qualche osservazione sulle città privilegiate*, in «Ciudades privilegiadas en el occidente romano», Sevilla, 1999, p. 193 ss., ha sottolineato l'interesse che alcuni passaggi della *lex portus Asiae* presentano per gli studiosi; in particolare, per quanto ci riguarda, dall'iscrizione emergono significativi spunti di confronto con il celebre brano di Alfeno Varo circa l'espressione 'suo usu' nella *lex censoria portus Siciliae*. Dunque non aggiungo niente di nuovo rispetto all'avvertenza di Spagnuolo Vigorita, salvo far osservare che l'espressione che ci interessa – πρὸς τὴν ἰδίαν χρῆσιν (§ 25-26 ll. 62 e 65, § 35 l. 82, § 37 l. 84) – è presente in un paragrafo, il § 37, la cui datazione secondo le opinioni ormai consolidate risale al 70 a.C. o, accogliendo tutt'al più la cronologia più alta, al 72 a.C. Ad ogni modo, gravido di futuri avanzamenti delle nostre conoscenze in materia appare questo nuovo documento epigrafico. Le edizioni a cui si rinvia appartengono a C. NICOLET, in «AE.», 1989, n. 681, p. 214 ss., a H. ENGELMANN, D. KNIBBE, *Das Zollgesetz der Provinz Asia. Eine neue Inschrift aus Ephesos*, in «EA.», XIV, 1989, p. 1 ss., e a H. PLEKET, in «SEG.», XXXIX, 1989, n. 1180, p. 367 ss. Mentre corposa già è la produzione scientifica sulla fonte, e oltre agli scritti citati di Spagnuolo Vigorita si rimanda a D. KNIBBE, *Legum dicendarum in locandis vectigalibus omnis potestas*, in «Jahresheft des Österreichischen Archäologischen Institutes Wien», LVIII, 1988, p. 129 ss., C. NICOLET, *A propos du règlement douanier d'Asie: démosiônia et les prétendus quinque publica Asiae*, in «CRAI.», 1990, p. 675 ss. (= ID., *Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris, 2000, p. 335 ss.), W. ECK, *Cn. Calpurnius Piso, cos. ord. 7 v. Chr. und die Lex portorii provinciae Asiae*, in «EA.», XV, 1990, p. 190 ss., R. MERKELBACH, *Hat der bithynische Erbfolgekrieg im Jahr 74 oder 73 begonnen?*, in «ZPE.», LXXXI, 1990, p. 97 ss., M. HEIL, *Einige Bemerkungen zum Zollgesetz aus Ephesos*, in «EA.», XVII, 1991, p. 9 ss., H. WANKEL, *Zum Zollgesetz der Provinz Asia § 1*, in «ZPE.», LXXXV, 1991, p. 40, H. SOLIN, *Zum Zollgesetz der Provinz Asia*, in «ZPE.», LXXXVI, 1991, p. 183, C. SCHÄFER, *Zur ΣΦΡΑΓΙΣ der Sklaven in der Lex portorii provinciae Asiae*, in «ZPE.», LXXXVI, 1991, 193 ss., J. NOLLÉ, *Pamphyliische Studien 11 und 12*, in «Chiron», XXI, 1991, p. 334 ss., O. SALOMIES, *Zu einigen Stellen im Zollgesetz der Provinz Asia*, in «ZPE.», LXXXVI, 1991, p. 184 ss., C. NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum et les dîmes d'Asie*, in «BCH.», CXV, 1991, p. 465 ss. (= ID., *Censeurs et publicains*, cit., p. 353 ss.), ID., *Le Monumentum Ephesenum et la délimitation du portorium d'Asie*, in «MEFRA.», CV, 1993, p. 929 ss. (= ID., *Censeurs et publicains*, cit., p. 367 ss.), A. BÉRENGER, *La commission financière extraordinaire de 62 ap. J.-C.*, in «MEFRA.», CV, 1993, p. 75 ss., C. NICOLET, *Documents fiscaux et géographie dans la Rome ancienne*, in «La mémoire perdue», I, «A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique» (éd. S. DEMOUGIN), Paris, 1994, p. 158 ss. (= ID., *Censeurs et publicains*, cit., p. 253 ss.), ID., *Dîmes de Sicile, d'Asie et d'ailleurs*, in *Censeurs et publicains*, cit., p. 288 ss., C. DOMERGUE, *Production et commerce des métaux dans le monde romain: l'exemple des métaux hispaniques d'après l'épigraphie des lingots*, in «Epigrafia della produzione e della distribuzione. Actes de la VII Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome 5-6 juin 1992», Rome, 1994, p. 80 ss., N. LEWIS, *Three textual notes on the new Monumentum Ephesenum*, in «ZPE.», CVII, 1995, 248 ss., B.C. MCGING, *The ephesian customs law and the third mithradatic war*, in «ZPE.», CIX, 1995, p. 283 ss., S. CARRELLI, *Alcune osservazioni sul portorium Asiae*, in «Studi Ellenistici», VIII, Pisa-Roma, 1996, p. 175 ss., M. DREHER, *Die lex portorii Asiae und der Zollbezirk Asia*, in «EA.», XXVI, 1996, p. 111 ss., N. LEWIS, *On roman imperial promulgations in greek*, in «Scripta Classica Israelitica», VIII, 1996, p. 208 ss.; G.D. MEROLA, *Il Monumentum Ephesenum e l'organizzazione territoriale delle regioni asiatiche*, in «MEFRA.», CVIII, 1996, p. 263 ss., S. CARRELLI, *Dogane, merci, e prezzi nella nuova iscrizione di Efeso*, in «RINeSA.», XCVIII, 1997, p. 123 ss., M. DREHER, *Das Monumentum Ephesenum und das römische Zollwesen*, in «MBAH.», XVI.2, 1997, 79 ss., C. NICOLET, *Le Monumentum Ephesenum, la loi Terentilia-Cassia et les dîmes d'Asie*, in «MEFRA.», CXI, 1999, p. 191 ss., L. MAGANZANI, *I poteri di autotutela dei publicani nella Lex portus Asiae*, in «MEP.», III.3, 2000, p. 129 ss., EAD., *La pignoris capio dei publicani dopo il declino delle legis actiones*, in «Cunabula Iuris. Scritti G. Brogini», p. 30 ss. (estr.), G.D. MEROLA, *Autonomia locale governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari, 2001, p. 199 ss., EAD., *Il sistema tributario asiatico tra repubblica e principato*, in «MedAnt.», IV.2, 2001, p. 459 ss., e MAGANZANI, *Publicani e debitori d'imposta*, cit., *passim*.

---

D. 35.1.39.1 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*): Cum ita in testamento scriptum erat ‘ut aliquid in foro fiat’ neque adscriptum erat in quo foro, Labeo ait, si non appareat, quid mortuus senserit, in eius municipii foro faciendum, in quo is qui testamentum fecerit domicilium habuerit: quam sententiam ego quoque probo.

D. 47.10.5.5 (Ulp. 56 *ad ed.*): Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non possit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. Ego puto ad omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. Ponamus enim studiorum causa Romae agere: Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, si vi domus eius introita fuerit, Corneliam locum habere. Tantum igitur ad meritoria vel stabula non pertinebit: ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant.

D. 50.1.5 (Paul. 45 *ad ed.*): Labeo indicat eum, qui pluribus locis ex aequo negotietur, nusquam domicilium habere: quosdam autem dicere refert pluribus locis eum incolam esse aut domicilium habere: quod verius est.

Senza entrare pienamente nel merito dei contenuti, da questi testi (uno di Giavoleno, e gli altri due di Ulpiano e di Paolo), relativi a casi e ambiti diversi – dalla materia testamentaria di D. 35.1.39.1 alla *lex Cornelia de iniuriis* di D. 47.10.5.5 al generico contenuto di D. 50.1.5 – emerge nitidamente che nei decenni a cavallo del I secolo a.C. e del I secolo d.C. gli ambienti giurisprudenziali erano attraversati da un articolato dibattito sul ‘*domicilium*’, in cui si inseriva con vivacità di pensiero Labeone.

E anche una semplice scorsa dei brani richiamati fa cogliere al lettore la qualità dell’informazione da essi veicolata. E tra tutti mi sembra sorprendente per precisione e chiarezza, e per tale ragione spendo qualche parola, l’opinione labeoniana espressa in D. 50.1.5, in cui il giurista, discutendo evidentemente di un caso di pluralità di domicilio, affermava che chi svolgeva attività, affari, in più luoghi non avrebbe per ciò acquistato il domicilio in ognuno di tali luoghi. Con questa asserzione, peraltro perfettamente ribadita in D. 47.10.5.5, Labeone escludeva l’ammissibilità di più domicili ma al tempo stesso e, indirettamente, individuava il criterio per stabilire il domicilio di un individuo, e cioè il luogo, che doveva essere unico o quello principale, stabilito come la sede dei propri affari. E’ probabile però che casi come quello discusso da Labeone non fossero così rari o eccezionali e che dunque si ponesse in termini reali il problema di stabilire per es. in caso di insorgenza di lite il giudice competente.

E passiamo ad Ateio Capitone. Si tratta di uno scorcio conservato da Aulo Gellio nelle sue *Noctes Atticae* (1.12.8):

Praeterea Capito Ateius scriptum reliquit neque eius legendam filiam, qui domicilium in Italia non haberet, et excusandum eius, qui liberos tres haberet.

Gellio citava una perentoria asserzione di Capitone (senza indicarne la fonte ma attingendo probabilmente nel *de iure pontificio*), secondo cui era escluso che una giovane priva del ‘*domicilium in Italia*’ potesse diventare Vestale. Non credo che occorrono ulteriori commenti o approfondimenti. Se Capitone scriveva di ‘*domicilium*’ è evidente che non doveva trattarsi di questione sconosciuta, e diventa ancor più difficile pensare che Alfeno Varo ne fosse all’oscuro.

Un dubbio però resta ancora non scalfito. Dobbiamo credere, come la dottrina dominante, che si fosse in presenza di una recentissima apparizione del ‘*domicilium*’ nell’ordinamento giuridico romano, grazie anche all’elaborazione già particolarmente raffinata dei *prudentes* romani a cavallo tra repubblica e principato? Ovvero, mettendo da parte l’ambiguità della lettera del responso di Alfeno, possiamo ipotizzare che l’istituto avesse radici più antiche? Movendo dalla consapevolezza che la scarsità e la casualità delle informazioni e ancor più i silenzi non posseggono particolare forza probante con cui sorreggere una ricostruzione, in qualche misura affidante, non ci resta che andare alla ricerca di queste più lontane radici, se veramente ci furono, attraverso l’esame degli altri documenti a nostra disposizione.



4. Come sarà agevole constatare nelle fonti giuridiche classiche, la menzione del *domicilium* si dirada sempre più man mano che ci si inoltra cronologicamente verso l'età più antica, ma se lasciamo sullo sfondo solo per un momento le più tarde definizioni elaborate dai giuristi romani, acquistano subito rilievo alcune testimonianze di età repubblicana assai interessanti.

Il documento più antico allo stato delle nostre conoscenze, e al contempo quello meno utilizzato dalla critica moderna, in cui compare per la prima volta la parola '*domicilium*' è un passo davvero interessante del *Miles gloriosus* plautino:

Plaut., *mil. glor.* 2.450 ss.: [PH.]: Mittis <me> an non mittis? [SC.]: Immo vi atque invitam, ingratiis, nisi voluntate ibis, rapiam te domum. [PH.]: Hosticum<sup>38</sup> hoc mihi domicilium est: Athenis domus est atque erus. Ego istam domum neque moror, neque vos qui homines sitis novi, neque scio.

Nel gustoso incontro-scontro tra i due servi del *miles Pyrgopolinices* e Filocomasio (la donna del soldato), questa finse di essere la sorella gemella proveniente da Atene, quando, uscendo dalla casa del vicino del *miles*, venne assalita da Scèledro, fedele servo di Pirgopolinice. Il servo, adirato con la donna del suo *dominus* sorpresa ad intrattenere rapporti assai intimi con Plèusicle, ospite del vicino, con voce grossa le intimò di ritornare subito a casa a pena di essere trascinata con forza. Filocomasio reagì, dichiarando di non conoscere colui che la apostrofava e puntualizzando che quella casa, la casa di Pleriplecomeno (il vicino di Pirgopolinice), da dove era uscita era il luogo – chiamato dalla donna '*domicilium*' – in cui era ospitata: ma la sua casa, la sua '*domus*' era cosa diversa e si trovava ad Atene, così come ateniese era il suo padrone.

Come si vede, dalla lettura del passo plautino affiorano elementi di assoluto profilo. Non solo Plauto conosceva e usava nella sua commedia la parola '*domicilium*', ma cosa ancor più rilevante la utilizzava con sapienza, ovvero con un'accezione diversa da quella di '*domus*', come a dimostrare l'esistenza di una distinzione concettuale di evidente ed immediata percezione. Infatti la donna distingueva il luogo in cui in quel momento si trovava ('*domicilium*') dalla casa ('*domus*') in cui viveva, ad Atene, e dove era sottoposta al suo *erus*.

Questi dati impongono alcune riflessioni. Innanzitutto, pur non spingendoci ancora in valutazioni di segno tecnico, deve registrarsi il dato semantico della coesistenza nel medesimo testo di '*domus*' e '*domicilium*', e poiché il *Miles gloriosus* è databile con precisione al 205 a.C.<sup>39</sup>, ciò implica che la provenienza etimologica del lemma '*domicilium*' da '*domus*' nel III secolo a.C. era già definitivamente compiuta, tanto da essere assunta in testi teatrali<sup>40</sup>. Anzi può aggiungersi che proprio il

<sup>38</sup>) C'è un altro dato semantico che qui assume un rilievo secondario e che pure è da tener d'occhio, e concerne l'aggettivo '*hosticum*' (sebbene non sia lettura pacifica, giacché in altre edizioni si preferisce '*hospitium*') con cui Plauto sembra in qualche misura richiamare il misterioso '*ager hosticus*' che troviamo nella distinzione varroniana, *ling. Lat.* 5.3: '*ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus*'. Cenni in A. CORBINO, *Roma e il territorio*, in «Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica», Napoli, 2001, p. 87. Sul rapporto semantico '*hospes*' / '*hostis*' si veda di recente S. RANDAZZO, *Lo statuto giuridico dello straniero e l'hospitium nel diritto romano arcaico*, in «Lo straniero e l'ospite. Diritto. Società. Cultura» (cur. R. ASTORRI, F.A. CAPPELLETTI), Torino, 2002, p. 56 ss. Si consideri anche la ricorrenza del termine in Terenzio, per cui si rimanda a E. COSTA, *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio* (1893), Roma, 1970, p. 28 s.

<sup>39</sup>) Ogni dubbio è fugato dal riferimento alla prigionia di Nevio: cfr. E. PARATORE, *La letteratura latina dell'età repubblicana e augustea*, Milano, 1993, p. 43.

<sup>40</sup>) Sotto il profilo squisitamente linguistico deve osservarsi che '*dominus*', '*dominium*', '*domus*' e '*domicilium*' posseggono il medesimo radicale '*dom*', esprimente plausibilmente un'idea di signoria. Non mi sembrano perspicue le argomentazioni di TEDESCHI, *Contributo allo studio del domicilio*, cit., p. 223 e nt. 1, il quale scorge l'origine «nell'allontanarsi dell'individuo dalla '*domus*' e nel suo fissarsi in un luogo diverso. Il luogo in cui egli si fissa, per ciò che vi fissa, gli appare quasi come la *domus*, pur non confondendosi con essa. ... E una riprova è forse nella D. 50, 16, 203, in cui il dubbio *utrum ubi quisque habitaret sive in provincia sive in Italia an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte dicetur* pare eco di un disagio a parlare di *domus* all'infuori della *domus* originaria dell'individuo. Ciò appunto avrebbe giustificato il sorgere di una voce apposita poi trasformata in *domicilium*». Non si tratta tanto di un atteggiamento psicologico, ma del fatto appunto di «fondare» altrove la propria *domus*, da qui '*domicilium*' da '*domus*' e '*colere*'. Cfr. A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinische Etimologische Wörterbuch*, Heidelberg, 1938, p. 367. Tuttavia mi pare di poter dire che, in merito alla questione, siamo in presenza di una vera e propria lacuna; fatto che sorprende ancor

fatto che sia stato usato nella commedia popolare è indice di un processo linguistico compiuto e consolidato, nel senso che ‘domicilium’ non fosse ai tempi di Plauto neppure un neologismo bensì un vocabolo da tempo appartenente alla lingua latina.

La questione non è da poco. Il dilemma testuale più significativo concerne il riconoscimento o meno del significato tecnico-giuridico del ‘domicilium’ plautino, riproponendo la questione complessa ed invero poco indagata del rapporto tra letteratura e diritto. E’ convinzione diffusa, luogo comune, infatti, che la commedia popolare si rivolgesse ad un pubblico vasto e neppure particolarmente colto, il che ovviamente costringeva in qualche misura all’uso di un linguaggio di immediata percezione, dunque assai diffuso e né particolarmente tecnico né ddotto. Al tempo stesso però non ci si deve spingere oltremodo lungo questo versante perché va facendosi sempre più larga strada l’opposto orientamento, la difficoltà cioè di immaginare il pubblico plautino particolarmente rozzo e ignorante. Si osserva infatti che «si trattava delle stesse persone che assistevano anche a rappresentazioni tragiche. Erano in grado di cogliere la parodia della tragedia e Plauto poteva far loro credito di un certo spirito e di una certa intelligenza»<sup>41</sup>.

Dunque che dire: Plauto è attendibile sul punto? La distinzione ‘domus’-‘domicilium’ che segno possedeva? Aveva già quella valenza squisitamente giuridica che troviamo nei testi giurisprudenziali classici e postclassici? Da un lato, bisogna pur riconoscere che al lessico plautino non sempre possa attribuirsi una precisione tecnico-giuridica, sicché i dubbi al riguardo sono più che legittimi e una forte cautela s’impone<sup>42</sup>; d’altro lato, però se consideriamo che Plauto doveva farsi capire da un pubblico vasto ed eterogeneo, siamo quasi condotti a concludere che almeno nella percezione dell’opinione pubblica, degli strati popolari o se preferiamo in quelli meno rozzi, il ‘domicilium’ fosse concetto nient’affatto estraneo, anzi che appartenesse al lessico comune.

Non possiamo escludere che Plauto abbia utilizzato a tal proposito figure giuridiche greche, anche perché parrebbe che il *Miles gloriosus* sia stato desunto da un originale greco<sup>43</sup>. Ma a tale spiegazione si oppongono diversi ostacoli. In primo luogo, il lessico giuridico attico non aveva di ‘domicilium’ un termine equivalente. In secondo luogo, nonostante tale lacuna lessicale apprendiamo dai documenti in nostro possesso che i Greci invece possedevano i concetti di «domicilio», di «residenza stabile» e di «residenza temporanea», tuttavia senza alcuna loro precisa corrispondenza con le nostre categorie. Sicché il dato giuridico che può esser accostato al domicilio romano è l’iscrizione a un δῆμος, in qualche misura analogo all’iscrizione alle *tribus* romane. Ma nulla di più. Lo spettatore doveva «essere consapevole di trovarsi, come luogo ideale in una città greca, ma la sua percezio-

---

più dinanzi alla nota e robusta tendenza non soltanto di eruditi e antiquari ma anche dei giuristi romani a esercitare «il culto della parola» (così L. CECI, *La lingua del diritto romano. I. Le etimologie dei giureconsulti romani* [1892], Roma, 1966, p. 13), a cui si aggiunge l’assenza di un’adeguata riflessione da parte della critica romanistica sul lemma in questione e sulle relative fonti. In generale si vedano anche E.Th. SCHULZE, *Zum Sprachgebrauch der römischen Juristen*, in «ZSS.», XII, 1892, p. 100 ss., e, sebbene di segno diverso, le interessanti pagine di E. VOLTERRA, *Antiche ricerche sul latino di Ulpiano*, in «SDHL.», III, 1937, p. 135 ss. (= ID., *Scritti giuridici. IV. Le fonti*, Napoli, 1993, p. 383 ss.).

<sup>41</sup> M. VON ALBRECHT, *Geschichte der römischen Literatur. Vom Andronicus bis Boethius*, Bern-München, 1994, trad. it. – *Storia della letteratura latina. Da Livio Andronico a Boezio* –, I, Torino, 1995, p. 198; cfr. J.-P. CÈBE, *Le niveau culturel du public plautinien*, in «REL.», XXXVIII, 1960, p. 101 ss.

<sup>42</sup> In effetti a tal riguardo non è secondario quanto Filocomasio asseriva, e cioè che la sua *domus* si trovava ad Atene, come pure il suo *dominus*. Ora secondo il principio giuridico romano, attestato copiosamente dai testi giurisprudenziali severiani, il *domicilium* del *servus* coincideva con quello del *dominus*. Ma sembra che qui la donna ne parlasse in termini diversi. Poiché non siamo in grado di dire cosa si ritenesse a tal proposito nel III secolo a.C., non può escludersi che la donna, una *meretrix*, in realtà non fosse effettivamente nella condizione giuridica servile oppure che vi sia stata una certa libertà, e dunque una forte imprecisione giuridica, di Plauto sul punto. Tuttavia anche in presenza di simili difficoltà non viene meno il dato che più ci interessa, cioè la coesistenza di *domus* e *domicilium* (con accezioni diverse) già nel III secolo a.C. a Roma.

<sup>43</sup> Sui problemi in questione si rimanda a F. LEO, *Plantinische Forschungen*?, Berlin, 1912, p. 170, a U.E. PAOLI, *Comici latini e diritti attico*, in «Studi Senesi», LVIII, 1961, p. 357 ss. (= ID., *Comici latini e diritti attico*, Milano, 1962, *passim*), e a A. S. GRATWICK, *Teatro*, in «The Cambridge History of Classical Literature. II. Latin Literature» (cur. E.J. Kenney, W.V. Clausen), Cambridge, 1982, trad. it. – «La letteratura latina (della Cambridge University)», I. «Dalle origini all’elegia d’amore» –, Milano, 2000, p. 154.

ne»<sup>44</sup> non doveva essere neppure per un momento attraversata e turbata dalla distonia tra diritto romano e diritto greco: insomma doveva restare squisitamente romana<sup>45</sup>.

Non trascuriamo infine neppure un ultimo particolare: a parlare erano personaggi popolari, due *servi* ed una *meretrix*. Plauto sarebbe stato efficace se avesse messo in bocca a costoro espressioni poco conosciute, istituti talmente particolari, distinzioni così raffinate da risultare astrusità e sottigliezze ai più? Quale verosimiglianza avrebbe avuto la rappresentazione?

E del resto sempre all'interno del *corpus* plautino si scovano altri elementi che seppure indirettamente ci fanno capire quanto il concetto di domicilio fosse di largo dominio. Tale è il caso di alcuni passaggi del *Mercator*:

Plaut., *merc.* 644-653: [CH.]: Non possum durare; certumst exsulatum hinc ire me. Sed quam capiam civitatem cogito potissimum: Megares, Eretriam, Corinthum, Chalcidem, Cretam, Cyprum, Sicyonem, Cnidum, Zacynthum, Lesbiam, Boeotiam. [EU.]: Qur istuc coeptas consilium? [CH.]: Quia enim me afflicta amor. [EU.]: Quid tu ais? Quid, quom illuc, quo nunc ire paritas, veneris, si ibi amare forte occipias atque item eius sit inopia, iam inde porro aufugies, deinde item illinc, si item evenerit? Quid modus tibi exsilio tandem eveniet, quid finis fugae? Quae patria aut domus tibi stabilis esse poterit?

A parte la peculiare accezione di 'exilium' come mutamento di domicilio<sup>46</sup>, la locuzione 'domus tibi stabilis esse' esprime bene il senso del domicilio come luogo di stabile permanenza di un individuo. Ma non è tutto. Vi è un ulteriore elemento di valutazione che lo stesso Plauto ci offre. Abbiamo accennato che correva un rapporto molto stretto tra 'domicilium' e la condizione di 'incola': il *domicilium*, si è costantemente ribadito, era il requisito perché si potesse esser considerato *incola* rispetto ad una *civitas*. Ebbene in altri testi plautini è facile imbattersi nella parola 'incola'. Così nell'*Aulularia* (3.406-407: 'Attatae, cives, populares, incolae, advenae omnes, date viam qua fugere liceat, facite totae plateae pateant'), come nel *Persa* (4.554-555: 'Si incolae bene sunt morati, id pulchre munitum arbitror; perfidia et peculatus ex urbe et avaritia si exulant ...'). Ora è a tutti evidente che in questi brani richiamati 'incola' si contrapponeva (se preferiamo si affiancava) a 'civis' ed esprimeva il rapporto di un individuo con la città.

In definitiva, se Plauto ci dimostra con i suoi lavori teatrali una piena consapevolezza delle figure giuridiche di nostro interesse ('incola', 'domicilium'), deve ammettersi che ai tempi del commediografo (fine III secolo a.C. - inizi II secolo a.C.) probabilmente non solo sul piano lessicale ma pure su quello giuridico avevano un rilievo le figure di 'incola' e 'domicilium', figure già reciprocamente legate da un rapporto particolarmente stretto, rapporto diffuso nell'Oriente ellenistico che davano luogo ai cd. 'pareci' di cui vi è menzione in un documento di qualche secolo successivo di Pomponio:

<sup>44</sup> G. LOTTO, *Usi e funzioni del diritto. Qualche osservazione su Plauto e la Commedia Nuova*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano», cit., I, p. 202.

<sup>45</sup> Sono assai precise le considerazioni di ALBRECHT, *Storia della letteratura latina*, cit., I, p. 196 s., sulla arguzia, attendibilità e precisione di Plauto: «... sotto il pallio spesso fa capolino la toga, come quando Alcmena chiede ad Amphitruo se un auspicio gli impedisce di far ritorno all'esercito (*Amph.* 690), o quando, per un motivo che ne porge occasione – l'abrogazione della *lex Oppia* verso il 195 – si parla ripetutamente del lusso delle aristocratiche. ... Non ci si limita ad allusioni alla topografia romana (*Curr.* 467-85), condizioni giuridiche e usanze di vita. Plauto ha il coraggio di battere ferri caldi, molte volte in accordo con i governati, come quando, verosimilmente già poco prima delle misure legislative contro i Baccanali o contro l'usura, mette alla berlina simili infrazioni, ma spesso anche in contrasto con loro. Quando nel *Miles* si allude ad un grande scrittore imprigionato, si tratta di tutt'altro che di un complimento ai tutori dell'ordine; quando nel *Trinummus* viene sottolineato il valore della legalità contro un richiamo ipocrita ad un preteso *mos maiorum*, si vorrebbe vedervi un appoggio alle critiche di Catone contro l'appropriazione indebita del bottino di guerra ed alla sua lotta contro il partito degli Scipioni. La corruzione (*Trin.* 1033) ed i trionfi troppo frequenti vengono criticati (*Bacch.* 1072-75)». Cfr. E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890, O. FREDERSHAUSEN, *De iure Plautino et Terentiano*, Göttingen, 1906, ID., *Weitere Studien über das Recht bei Plautus und Terenz*, in «Hermes», XLVII, 1912, p. 199 ss., R. DÜLL, *Zur Frage des Gottesurteils im vorgeschichtlichen römischen Zivilstreit*, in «ZSS.», LVIII, 1938, p. 17 ss., ed E. SCHUHMAN, *Ehescheidungen in den Komödien des Plautus*, in «ZSS.», XCIII, 1976, p. 19 ss.

<sup>46</sup> Secondo la proposta di H. KORNHARDT, *Postliminium in republikanischer Zeit*, in «SDHI.», XIX, 1953, p. 18.

D. 50.16.239.2 (Pomp. *l. sing. ench.*): 'Incola' est qui aliqua regione domicilium suum contulit: quem Graeci πάροικον appellant. Nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant.

Questo testo è stato utilizzato in dottrina sotto profili diversi da quello che più direttamente è di nostro interesse<sup>47</sup>. Per esempio la precisazione che all'*incola* presso i Greci corrispondeva la figura del πάροικον ha fatto pensare a Matteo Marrone che il testo pomponiano rientrasse tra quelli utilizzati dai commissari giustiniani per utilità non del romano colto come nelle probabili intenzioni originali dell'autore del brano, bensì per «giovare all'interprete di cultura ellenistica, buon conoscitore della lingua greca ma non sempre altrettanto buon conoscitore della lingua latina»<sup>48</sup>. Ma non è tanto questo il punto che ci preme evidenziare quanto la sostanza della *definitio*. L'inquadramento, anzi la rappresentazione che Pomponio, in questo squarcio della sua opera, dava dell'*incola* era ampia: '*incola*' era colui che dimorava '*in aliqua regione*', e un individuo poteva considerarsi in tale stato qualora si fosse trovato domiciliato sia in un centro urbano ('*oppidum*' ha usato Pomponio e non '*civitas*', né '*urbs*') sia '*in agro*' nei pressi del centro urbano ('*qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent*')<sup>49</sup>.

V'è da osservare piuttosto che non vi era assoluta coincidenza tra le figure di '*incola*' e πάροικον. Nel diritto romano con '*incolae*', come abbiamo detto, si comprendevano sia gli abitanti in città, sia i residenti nelle campagne; invece nell'Oriente ellenistico vi era una maggiore stratificazione, ed i *paroikoi* erano soltanto i residenti nella *chora*. E Pomponio in effetti con la sua precisazione ('*etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant*') dimostrava di conoscere la differenza che correva tra le due figure e appunto in funzione unificante operava una forzatura interpretativa di '*incola*'. Vien da dire che, in qualche misura, Sesto Pomponio «aggiustasse» la definizione di '*incolae*' come '*non coloni*', quali soggetti domiciliati urbani e rurali<sup>50</sup>, figure del

<sup>47</sup> Sul testo, in generale, F. HAMPL, *Zur römischen Kolonisation in der Zeit der ausgehenden Republik und des frühen Prinzipates*, in «Rheinisches Museum für Philologie», XCV, 1952, p. 52 ss., M. BRETONE, *Linee dell'Enchiridion di Pomponio*, Torino, 1974, p. 38 ss., ID., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, cit., p. 215 ss., BACCARI, *Cittadini popoli e comunione*, cit., p. 86 s., e G. POMA, *Incolae: alcune osservazioni*, in «RSDA», XXVIII, 1998, p. 137 s.

<sup>48</sup> M. MARRONE, *Nuove osservazioni su D. 50.16 «De verborum significatione»*, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», VII, 1995, p. 173 ss. (= ID., *Scritti giuridici*, II, Palermo, 2003, p. 567 s.). Il passo pomponiano è anche utilizzato da BRETONE, *Linee dell'Enchiridion di Pomponio*, cit., p. 38 ss., per sostenere la tesi sulla fisionomia dell'opera del giurista e l'autenticità dei frammenti contenuti nei *Digesta* giustiniani.

<sup>49</sup> Il passo è stato considerato interpolato: in particolare TEDESCHI, *Contributo allo studio del domicilio*, cit., p. 236, avrebbe voluto espungere '*aliqua regione*', in quanto espressione imprecisa e lata stridente con il preciso e ristretto '*oppidum*'. Le osservazioni dello studioso in realtà non convincono del tutto circa l'inquinamento del testo. Il passo invece pare del tutto genuino perché ogni parola sembra sia stata consapevolmente usata dal giurista e riconducibile ad una spiegazione. L'uso di Pomponio di '*oppidum*' e non di '*urbs*' non è casuale e probabilmente si spiega con la consapevole intenzione del giurista di evitare equivoci data l'esistenza di forme articolate di urbanizzazione. '*Aliqua regione*' non è locuzione vaga ma al contrario aderisce al contesto generale dell'individuazione di una categoria di abitanti di cui il *domicilium* era l'elemento qualificante in senso strettamente giuridico: '*incola*' era colui che trasferiva in un dato luogo il proprio *domicilium*.

<sup>50</sup> Già M. ROSTOVZEV, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford, 1926, trad. it. – *Storia economica e sociale dell'impero romano* –, Firenze, 1980, p. 252 e nt. 31, scorgeva «due classi degli *incolae*»: la prima comprendente appunto coloro che vivevano nella città e la seconda composta dai «possessori di parcelle di terreno appartenenti al territorio dell'*ager* della città». Rostovzev dunque rigettava decisamente l'idea di BERGER, '*Incola*', cit., c. 1250, che invece considerava la seconda categoria di *incolae* costituita dagli abitanti dei sobborghi della città. Alla tesi di Rostovzev più recentemente ha aderito, seppure con diversa sfumatura, U. LAFFI, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello Stato romano*, Pisa, 1966, p. 206 s. In merito alla distinzione tra intramurani ed extramurani si rinvia a J.C. MANN, *City-names in the Western Empire*, in «Latomus», XXII, 1963, p. 780, mentre più recente è il contributo di POMA, *Incolae: alcune osservazioni*, cit., p. 137 ss.; per un'attenta valutazione delle risultanze epigrafiche in materia si legga invece A. CHASTAGNOL, *Coloni et incolae. Note sur les différenciations sociales à l'intérieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de l'Occident (1<sup>er</sup> siècle av. J.-C. - 1<sup>er</sup> siècle ap. J.-C.)*, in «Splendidissima civitas. Etudes F. Jacques», Paris, 1996, p. 13 ss.; cfr. A. T. RIZAKIS, *Incolae - paroikoi: populations et communautés dépendants dans les cités et les colonies romaines de l'Orient*, in «REA», C, 1998, p. 599 ss.

resto già presenti nello statuto della colonia cesariana di Urso <sup>51</sup> in Betica <sup>52</sup>.

Tornando dunque a Plauto, la logica e lo stato delle informazioni ci spingono a ritenere, sia pure con la cautela necessaria, che i Romani avessero del *'domicilium'* un'idea precisa in un'età assai più antica di quella in cui solitamente si suole collocare la genesi dell'istituto. Eppure la questione non è affatto risolta, anzi questo dato, lungi dal rappresentare il punto di arrivo, la complica ulteriormente perché passo successivo e logico è ritenere che il *'domicilium'* fosse istituito o, tenendo sempre un profilo di maggiore prudenza, concetto ben presente alla riflessione dei giuristi.

Corrono circa due secoli tra il *Miles gloriosus* di Plauto e i *digesta* di Alfeno, ed è spontaneo chiedersi cosa accadde e ci sia in mezzo; pertanto momentaneamente «facciamo uscire di scena» Plauto, sospendendo tutti gli interrogativi che ciascuno istintivamente è portato a porsi e passiamo in rassegna le altre testimonianze di età repubblicana in cui compare *'domicilium'*.

5. *'Domicilium'* è termine che ricorre nell'opera ciceroniana decine e decine di volte, quantitativamente in misura di gran lunga superiore a quella di qualunque altro scrittore antico: un dato di per sé significativo, almeno per escludere che l'Arpinate non avesse dimestichezza con la parola. Si tratta di capire se hanno ragione o meno coloro che escludono un'accezione tecnica del *'domicilium'* nel lessico ciceroniano. Sotto quest'aspetto, non di ogni passo può farsi un uso pieno per l'evidente significato generico e improprio attribuito alla parola, ma alcuni sono particolarmente meritevoli di attenzione.

Tra i testi più rilevanti certamente sono da annoverare alcuni frammenti della *pro Archia* :

Cic., *Arb.* 4.9: An *domicilium* Romae non habuit? Is qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium rerum ac fortunarum suarum Romae collocavit! An non est professus? Immo vero iis tabulis professus, quae solae ex illa professione collegioque praetorum obtinent publicarum tabularum auctoritatem.

Si tratta di un passo particolarmente noto, contenente una definizione di *'domicilium'* dai contorni così precisi da aver creato imbarazzo in chi ha ritenuto di individuare in età successiva la nascita dell'istituto. Ma andiamo con ordine, ripercorrendo la vicenda relativa al processo in questione.

Aulo Licinio Archia poeta, amico e maestro di Cicerone, originario di Antiochia, trasferitosi da molto tempo a Roma, pare intorno al 102 a.C., nel 62 a.C. venne accusato presso la *quaestio de civitate ex lege Papia de peregrinis* da un tale *Grattius* di aver ottenuto, senza averne titolo e dunque con mezzi illeciti, la cittadinanza romana.

Cicerone, che ne aveva assunto la difesa, ricordava che Archia prima ancora di chiedere nell'89 a.C. la cittadinanza romana nei termini della nuova disciplina introdotta dalla *lex Plautia Papiria*, aveva da molto tempo trasferito nell'Urbe il domicilio, eleggendo in tal modo Roma come luogo di ogni suo avere (*'is qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium rerum ac fortunarum suarum Romae collocavit'*). La posizione di Archia, secondo Cicerone, era dunque quanto mai legittima e trasparente. L'unica debolezza nella difesa di Archia stava nella impossibilità di produrre uno stralcio delle *tabulae publicae* di Eraclea, cioè di quei registri che dimostravano la sua condizione di *adscriptus* nel municipio, perché andati in fumo durante il *bellum sociale*.

Perché era essenziale la condizione di *adscriptus* di Eraclea e perché proprio su questo punto l'accusatore si accanì tanto? Archia, tredici anni dopo il suo arrivo a Roma, chiedeva la cittadinanza romana sulla base di comportamenti precisi che evidentemente costituivano presupposti e requisiti legali per il conseguimento della *civitas*. Non soltanto già molto tempo prima di avanzare la richiesta

---

<sup>51</sup>) *Lex Urs.* 98. Sebbene non vi sia in questo preciso frammento alcun diretto riferimento agli *incolae*, non corrono dubbi sul punto che la distinzione dai *cives* li riguardasse. E del resto sia in un luogo precedente del medesimo statuto (*cap.* 95: *'qui coloni incolaeve erunt'*) sia in uno successivo (*cap.* 103: *'colonos incolasque contributos'*) le due figure erano perfettamente distinte. Cfr. LAFFI, *Adtributio e Contributio*, cit., p. 206 ss., THOMAS, *«Origine» et «commune patrie»*, cit., p. 25 ss., e POMA, *Incolae: alcune osservazioni*, cit., p. 137.

<sup>52</sup>) Sulla documentazione in costante incremento relativa alla Betica si veda J. GONZÁLEZ, *Epigrafía jurídica de la Betica*, in «Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial», Madrid, 1994, p. 1 ss.

aveva fissato il proprio *domicilium* a Roma, ma Archia – asseriva Cicerone – si era fatto registrare dal pretore presso le *tabulae publicae*. Si trattava di registri ufficiali, gli unici in cui ai sensi della *lex Plautia Papiria* venivano iscritti coloro che chiedevano la cittadinanza romana ad un *collegium* di *praetores* (*‘immo vero iis tabulis professus, quae solae ex illa professione collegioque praetorum obtinent publicarum tabularum auctoritatem’*). Dunque, cosa prescriveva la *lex Plautia Papiria*? La risposta sta in un altro passo dell’orazione ciceroniana che come è noto costituisce la fonte di conoscenza più importante del provvedimento legislativo:

Cic., *Arch.* 4.6-7: Interim satis longo intervallo, cum esset cum L. Lucullo in Siciliam profectus et cum ex ea provincia cum eodem Lucullo decederet, venit Heracleam. quae cum esset civitas aequissimo iure ac foedere, adscribi se in eam civitatem voluit, idque, cum ipse per se dignus putaretur, tum auctoritate et gratia Luculli ab Heracliensibus impetravit. Data est civitas Silvani lege et Carbonis, «si qui foederatis civitatibus adscripti fuissent, si tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi». cum hic domicilium Romae multos iam annos haberet, professus est apud praetorem Q. Metellum, familiarissimum suum.

La testimonianza è notevole in sé e ai fini della nostra indagine, perché Cicerone riportava il dispositivo in cui si sancivano i requisiti necessari per la concessione della *civitas*: *‘si qui foederatis civitatibus adscripti fuissent, si tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi’*. Il dettato della legge su cosa occorresse per chiedere e ottenere la *civitas* romana era esemplarmente chiaro. Era necessario: 1) che i richiedenti fossero iscritti nei registri anagrafici di una *civitas foederata* (*‘si quis foederatis civitatibus adscripti fuissent’*); 2) che avessero avuto *domicilium* in Italia all’atto della presentazione della *lex Plautia Papiria* (*‘si tum, lex ferebatur, in Italiam domicilium habuissent’*); 3) che avessero presentato al *praetor* richiesta di iscrizione tra i *cives* entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (*‘sexaginta diebus apud praetorem essent professi’*).

Se osserviamo con attenzione il tenore del frammento ci accorgiamo come non possa esser sollevato alcun dubbio sul fatto che Cicerone abbia sostanzialmente riprodotto in maniera letterale, fedele una clausola di quella legge: lo stile usato da Cicerone improntato alla concisione ed alla chiarezza tecnica ne costituisce una prova piena. Se ciò è vero, ci troviamo in presenza di un’importante, ufficiale attestazione dell’uso da parte del legislatore romano del *‘domicilium’*, che sul piano cronologico ci consente di ritenere che il *‘domicilium’* appartenesse già al linguaggio giuridico, in quanto istituto vigente nell’89 a.C.

Ma se il legislatore romano considerava quale requisito legale per l’ottenimento dello *status* di *civis romanus* il possesso del domicilio in Italia, sia pure entro certi confini, ciò vuol dire pure che, giuridicamente parlando, il *‘domicilium’* non compariva certo in quegli anni ma risaliva ad un tempo anteriore. Il passo di Gellio (*noct. Att.* 1.12.8), prima richiamato, riprende in senso letterale il limite territoriale sancito dalla *lex Plautia Papiria* (*‘in Italia domicilium habere’*); e dimostra che la disposizione della *lex* tardorepubblicana non fosse affatto inusitata. Gli evidenti precedenti all’interno dello *ius sacrum* fanno del resto pensare che l’elaborazione dell’istituto sia avvenuta all’interno della giurisprudenza pontificale. Ed appare logico che, se si attribuirono effetti giuridici al *domicilium* italico, ciò poteva muovere da una fase in cui preesisteva già il *domicilium* nell’Urbe.

E se, come sembra non essere stata, la *lex Plautia Papiria* non fu il provvedimento che introdusse il *domicilium* nell’ordinamento giuridico romano, in quanto lo prevedeva in funzione strumentale, come requisito, tutto fa ritenere quasi un’ovvietà la preesistenza dell’istituto.

Sofferamoci adesso sul dato sostanziale del *‘domicilium’*. Già sin dalla fine del I secolo a.C. il *‘domicilium’*, almeno nel lessico ciceroniano, veniva inteso inequivocabilmente come sede del proprio patrimonio e dei propri affari: *‘sedem omnium rerum ac fortunarum suarum Romae collocavit’*. Straordinaria è l’assonanza con la definizione del concetto di *domus* prima letta nel responso di Alfeno: *‘... sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas habet suarumque rerum constitutionem fecisset’*. Ancora efficacemente ripresa nella costituzione imperiale di

Diocleziano e Massimiano (C.I. 10.40[39].7: ‘... *Et in eodem loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit* ...’).

Il *domicilium* si costituiva dunque mediante un preciso comportamento diretto a trasferire in una nuova città il proprio patrimonio (anzi, con maggior forza espressiva, a realizzare la cd. ‘*rerum ac fortunarum constitutio*’, cioè la somma delle proprie fortune), in maniera tale da rendere assolutamente incontrovertibile nella percezione sociale che lì si fissava materialmente la sede della propria vita e della sfera, in senso lato, dei propri interessi.

*Sedes, tabulae* erano elementi peculiari ed insopprimibili che una *domus* doveva possedere perché corrispondesse alla più schietta concezione romana. Essi ne segnavano non tanto la proprietà quanto piuttosto la qualità particolare di essere la casa in cui l’individuo dimorava stabilmente; e la stabilità della dimora era data dal fatto che egli lì concentrava i suoi beni e conservava i libri contabili dell’economia domestica, che li possedeva, per dirla con Glück, anche «il *lararium*, ossia la cappella domestica, dove egli venerava i suoi lari e penati, cioè i suoi numi domestici»<sup>53</sup>, elemento quest’ultimo che nelle fonti di età successive sarebbe stato espresso con la cd. ‘*laris constitutio*’<sup>54</sup>.

6. Abbiamo già conseguito una data certa circa la presenza nell’ordinamento giuridico romano del *domicilium* agli inizi del I secolo a.C. Poiché la più antica attestazione è quella plautina della fine del III secolo a.C., vi sarebbe dunque un intervallo temporale di circa un secolo, rispetto al quale non è punto secondario cercare altri elementi concreti attraverso uno scandaglio delle fonti epigrafiche.

E’ su alcuni importanti documenti epigrafici sinora trascurati con stupefacente singolarità dagli studiosi che fermeremo la nostra attenzione. Si tratta di frammenti tratti dalla *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, dalla *tabula Heracleensis* (o *lex Iulia municipalis*), dalla *lex Municipii Tarentini* e dalla *lex Acilia repe-tundarum*. Cominciamo dai documenti più recenti, ovvero dalla *lex Rubria de Gallia Cisalpina*:

*lex Rubr.* 23 («FIRA.», I<sup>2</sup>, § 19, p. 175): Queicomque in eorum quo o. m. c. p. f. u. c. c. t. ue / quae in Gal/ia Cisalpeina sunt erunt, i(ure) d(eicundo) p(raerit), is inter eos, quei de fami/lia erceiscunda deiuidunda iudicium sibi dari reddeue in eorum quo o. m. c. p. f. u. c. c. t. ue, quae s(upra) s(cripta) s(unt), postu/laverint, ita ius deicito decernito iudicia dato iudicare / iubeto, utei in eo o. m. c. p. f. u. c. c. /t. ue, in quo is, quouis [de bonis agetur, domicilium habuerit .....]

Del testo (42-41 a.C. secondo la datazione di Laffi)<sup>55</sup> interessa cogliere come costante l’espressione ‘*domicilium habuerit*’, che ancora una volta documenta in maniera inequivocabile e inconfutabile l’esistenza nell’ordinamento giuridico romano del ‘*domicilium*’ sancito da un intervento legislativo. L’espressione ‘*domicilium habere*’, presente nel *cap.* 23 della legge, esattamente coincidente sotto il profilo terminologico con quelle che si ritrovano in altri testi epigrafici seppure di età successiva, cioè negli statuti di *municipia* e *coloniae* e nelle fonti storico-letterarie che abbiamo richiamato prima, implica che il *domicilium* non fosse cosa diversa da quella che poteva essere la residenza nella città d’origine dell’individuo di cui si trattava.

Queste conclusioni trovano del resto una piena conferma nella l. 157 della *tabula Heracleensis* che si colloca all’incirca in quel medesimo torno temporale:

*tab. Heracl.* l. 157 («FIRA.», I<sup>2</sup>, § 13, p. 151): qui pluribus in municipieis coloneis praefectureis domicilium habebit, et is Romae census erit, quo magis / in municipio colonia praefectura h. l. censeatur, e(ius) h. l. n(ihilum) r(ogatur).

<sup>53</sup> C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld*, Erlangen, 1790-1892, trad. it. – *Commentario alle Pandette* – Milano, 1888-1909, V (cur. B. BRUGI), 1893, p. 123 e nt. 42.

<sup>54</sup> Il dato che possiamo considerare ormai acquisito è aver cominciato ad incrinare la fondatezza di una solida opinione (che adesso possiamo ritenere un pregiudizio) della dottrina di ritenere improprio, nel senso tecnico-giuridico, ogni riferimento, almeno quelli ciceroniani, al *domicilium* in età tardorepubblicana.

<sup>55</sup> Sui molteplici e complessi problemi posti dal provvedimento legislativo si veda U. LAFFI, *La Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Athenaeum», LXIV, 1986, p. 5 ss. (= ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, p. 237 ss.), e *La provincia della Gallia Cisalpina*, in «Athenaeum», LXXX, 1992, p. 5 ss. (= ID., *Studi*, cit., p. 209 ss.).

Il passo è estremamente interessante perché ci offre rispetto a quanto sinora constatato la significativa novità della pluralità di domicilio: la clausola della l. 157 della *tabula Heracleensis* ammetteva che un individuo potesse possedere più domicili, dislocati in municipi, colonie e prefetture e conseguentemente consentiva, senza che ciò tuttavia fosse una norma imperativa, di iscriversi nelle liste censuali di Roma.

V'è da credere che la norma sulla pluralità di domicilio che abbiamo incontrato nella *tabula Heracleensis* fosse la ricezione su base locale di un principio generale già invalso, forse inizialmente attraverso la prassi, e che tuttavia in quegli anni cominciò ad essere avversato dai *prudentes*. La clausola in questione della *tabula Heracleensis* ci rimanda infatti immediatamente a Labeone e alla sua posizione di contrasto della teoria del cd. doppio domicilio di cui siamo a conoscenza grazie allo scorcio di Paolo, precedentemente richiamato. Qui ci basta osservare che l'opinione maggiormente diffusa o prevalente in seno alla giurisprudenza tardorepubblicana non fosse affatto quella di Labeone ma semmai l'opposta, come un altro giurista severiano, Ulpiano, ci informa:

D. 50.1.6.2 (Ulp. 2 *opin.*): Viris prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrubique ita se instruxit, ut non ideo minus apud alteros se collocasse videatur.

Ma altre preziose indicazioni ci provengono ancora da disposizioni della *tabula Heracleensis*. Il testo epigrafico lucano nelle ll. 1-19 (ai fini dell'accesso alle *frumentationes*) e soprattutto nelle ll. 20-55 è illuminante in merito alla divaricazione tra proprietari delle *domus* ('*domini insularum*') e cittadini domiciliati in età cesariana. L'informazione che sui primi, e non sui secondi, gravava la responsabilità per la manutenzione delle strade su cui si affacciavano gli edifici di loro proprietà<sup>56</sup>, e che i domiciliati fossero coloro che in case altrui '*habitabant*', mostra con nitidezza quanto fosse fluida la mobilità.

Inoltre grazie ad una notizia svetoniana<sup>57</sup> sappiamo che fu Cesare ad avviare procedure di revisione delle liste del *census* relative ai cittadini domiciliati a Roma<sup>58</sup>, fatto che equivale ad ammettere

<sup>56</sup> L'aspetto della responsabilità della manutenzione delle strade, almeno quelle principali, a carico dei proprietari degli edifici adiacenti è confermato anche da altra documentazione epigrafica. È sufficiente ricordare due dediche onorarie («CIL.» 10.4830: '*Imp(eratori) Caesar[is] Divi f(ilio) co(n)s(uli) V, imp(eratori) VI Rufriani vicani q[ui] uorum aedificia sunt*', e «CIL.» 10.4831: '*M(arco) Agrippae L(u) f(ilio) patrono Rufriani vicani quorum aedificia sunt*') per Ottaviano e Agrippa provenienti da *Rufrae*, la cui funzione secondo una recente interpretazione era di attestare che «i proprietari degli edifici, cui toccava la manutenzione della strada, rendevano sulla via di pertinenza dei loro edifici atto di omaggio ai benefattori Agrippa ed Ottaviano, e, al contempo, sottintendevano il loro adempimento della normativa vigente» (E. TODISCO, *Vicani quorum aedificia sunt*, in «Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romana», VI, Bari, 2001, p. 149 ss.). Ha ragione Todisco nel sottolineare la presenza nelle due iscrizioni del termine '*aedificia*', che ricorre, «talvolta, come punto di riferimento nella organizzazione giuridico-amministrativa del territorio», secondo una concezione la cui origine non è da collocare in età cesariana, come potrebbe pensarsi alla luce degli atti normativi di quest'epoca (*tabula Heracleensis*, *lex Ursonensis*), ma forse più anticamente se è analogo il senso di una disposizione della *lex agraria* del 111 a.C. (ll. 11-12: '*viasieis vicaneis, qui in terra Italia sunt ... Qui ager locus aedificium ei, quem in [vi]asieis vicaneisve ex s(enatus) c(onsulto) esse oportet oportebit*') di cui però sfugge il rapporto tra *viarii* ('*viasieis*') e *vicani* e *aedificia*. Si veda sul punto anche E. DE RUGGIERO, '*Aedificium*', in E. DE RUGGIERO, «Dizionario epigrafico di antichità romana», I, Roma, 1895, p. 202, che individua un modello normativo generale per la manutenzione delle strade recepito dai vari statuti locali. Per quanto concerne i *viasieis* è appunto da condividere la proposta di Th. PEKARY, *Untersuchungen zu den römischen Reichsstrassen*, Bonn, 1968, p. 117 ss., e di F. CASSOLA, *La colonizzazione romana della Transpadana*, in «Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reichs» (cur. W. ECK, H. GALSTERER), Mainz a.R., 1991, p. 17 ss., che leggono il lemma come forma arcaica di '*viarii*', cioè gli assegnatari di terra lungo le vie pubbliche con l'onere di curarne la manutenzione. La materia trovò infine una regolamentazione in età severiana, come leggiamo in D. 43.10.3; cfr. G. IMPALLOMINI, *In tema di strade vicinali*, in «Studi V. Bachelet», III, Milano, 1987, p. 269 ss. (= ID., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996, p. 541 ss.). V'è da precisare che non si trattava tuttavia di una novità insorgente in età cesariana.

<sup>57</sup> Svet., *Iul.* 41.3: '*Recensum populi nec more nec loco solito, sed vicatim per dominos insularum egit atque ex viginti trecentisque, milibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit; ac ne qui novi coetus recensionis causa moveri quandoque possent, instituit, quotannis in demortuum locum ex iis, qui recens non essent, subortitio a praetore fieret*'.

<sup>58</sup> Sul rapporto tra Svet., *Iul.* 43.1 e le *professiones* previste nella *tabula Heracleensis*, e dunque sul ruolo giocato da Cesare in materia, si vedano gli scritti fondamentali di C. NICOLET, *L'inventaire du monde. Géographie et politique aux*



l'esistenza di registri periodicamente aggiornati riguardo al mutamento della proprietà immobiliare e conseguentemente del domicilio dei cittadini<sup>59</sup>.

In precedenza ci siamo imbattuti in norme che fissavano l'obbligo del domicilio entro precisi limiti territoriali, così la *lex Plautia Papiria* ai fini della cittadinanza, allo stesso modo la norma di *ius sacrum* richiamata da fonti più tarde, ma di sicuro molto più antica, che imponeva il limite territoriale in Italia al *domicilium* per diventare Vestali. Di analogo segno appare la prescrizione contenuta in uno scorcio della *lex Municipii Tarentini* del medesimo periodo della *lex Plautia Papiria* :

*lex Mun. Tarent.* linn. 26-31 («FIRA.», I<sup>2</sup>, § 18, p. 168): *Quei decurio municipi Tarentinei est erit queiue in municipio Tarenti[no in] senatu sententiam deixerit, is in o[pp]ido Tarentei aut intra eius muni[cipi] / fineis aedificium quod non minu[s] MD tegularum tectum sit habeto [sine] / d(olo) m(alo). Quei eorum ita aedificium suum non habebit se iue quis eorum [eo] / aedificium emerit mancipioue acceperit quo hoic legi fraudem f[axit], / is in annos singulos HS n(ummi) (quinque milia) municipio Tarentio dare damnas esto.*

Anche di questo frammento bisogna fare un'utilizzazione prudente – dico prudente, ma senza rinunciare –, perché in realtà la parola '*domicilium*' non compare<sup>60</sup>, mentre è evidente la conoscenza del concetto da parte del legislatore. Lo statuto di Taranto<sup>61</sup> dunque prescriveva che i decurioni a-

*origines de l'Empire romain*, Paris, 1988, trad. it. – *L'inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell'Impero romano* –, Roma-Bari, 1989, p. 195 ss., 204 s., 130 s., e *La Table d'Héraclée*, cit., p. 1 ss., e di E. LO CASCIO, *Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana*, in «Athenaeum», LXXVIII, 1990, p. 287 ss., e *Registri dei beneficiari e modalità delle distribuzioni nella Roma tardoantica*, in «La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine», Paris, 1998, p. 365 ss.

<sup>59</sup>) Cfr. LO CASCIO, *Le professiones della Tabula Heracleensis*, cit., p. 289 s.

<sup>60</sup>) L'assenza di *domicilium* in verità non comporta alcun problema ai fini della tesi sostenuta, perché è evidente che il concetto di '*domicilium*' nel frammento dello statuto assume valore secondario in quanto la *ratio* della norma aveva un altro scopo. La prescrizione dell'obbligo per i decurioni di avere case con 1500 tegole ovviamente implicava un riferimento alla struttura materiale della residenza che veniva assunto come indicatore economico-patrimoniale: ecco perché '*aedificium*' e non '*domicilium*'. Cfr. anche la nota seguente.

<sup>61</sup>) *Lex mun. Tarent.* 1.43 («FIRA.», I<sup>2</sup>, § 18, p. 169): '*quei pequniam municipio Tarentin[o] non debet, sei quis eorum quei / municeps erit neque eo sexennio [p]roximo, quo exire uolet, duouirum / a[ed]ilisue fuerit ex municipio Tarentino exire uolet id ei sine fraude sua facere licet*'. Nel frammento epigrafico della *lex municipii Tarentini* non compare affatto il termine '*domicilium*', ciononostante, come ha di recente sottolineato anche M. H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, London, 1996, p. 311, è evidente il riferimento della legge al concetto di domicilio fisso, un concetto che Crawford giustamente giudica «deeply rooted at Rome». Un riferimento che, a ben guardare, ci riporta altresì, qualora ne accogliamo la datazione alta, al periodo della *lex Plautia Papiria*, e giustamente Crawford a tal proposito cita l'occorrenza di Plaut., *mil. glor.* 2.450, pur senza valorizzarla opportunamente. Nutro invece qualche dubbio sulla utilizzabilità al riguardo di Liv., *urb. cond.* 27.37.7-9: '*Id cum in Iouis Statoris aede discerent conditum ab Livio poeta carmen, tacta de caelo aedis in Aventino Innonis reginae; prodigiumque id ad matronas pertinere haruspices cum respondissent donoque diuam placandam esse, aedilium curulium edicto in Capitolio convocatae quibus in urbe Romana intraque decimum lapidem ab urbe domicilia essent, ipsae inter se quinque et viginti delegerunt ad quas ex dotibus stipem conferrent*'. Indubbiamente la parola '*domicilia*' riferita alle *matronae* romane sembra indicare addirittura la residenza, e peraltro Livio cita un *edictum* degli edili curuli come se ne avesse a disposizione il testo o utilizzasse una fonte assai attendibile. Ma questa è soltanto una congettura. Così come è certo interessante il fatto che Livio utilizzi '*domicilium*' per l'età annibalica (cfr. pure Liv., *urb. cond.* 23.10.13 e 28.28.7), dunque in sostanziale coincidenza cronologica con la testimonianza di Plauto, ma non siamo affatto dinanzi ad un'osservazione decisiva. Sia perché è al contrario sicuro che Livio scriva in un'epoca rispetto alla quale abbiamo superato ogni dubbio circa l'esistenza del '*domicilium*' in senso tecnico, per cui non si può escludere che usi *domicilium* per un'età in cui ancora non esisteva. Sia perché il plurale '*domicilia*' sembra indicare più le abitazioni private in senso materiale che il '*domicilium*' in senso tecnico. Ed infine perché sempre Livio ricorre alla parola '*domicilium*' non solo per età successive ma soprattutto per anni ancora più antichi. Così Liv., *urb. cond.* 1.34.10: '*Has spes cogitationesque secum portantes urbem ingressi sunt, domicilioque ibi comparato L. Tarquinium Priscum edidere nomen*', e 3.57.4: '*... Et illi carcerem aedificatum esse quod domicilium plebis Romanae vocare sit solitus*'. Per l'età successiva alla seconda guerra punica, cfr. Liv., *urb. cond.* 35.37.5: '*Euthymidas ab Athenis, eum domicilio delegerat locum ...*', e 38.30.9: '*Terror tamen omnem maritimam oram pervasit, legatosque communiter et castella omnia vicique et exsules, quibus ibi domicilia erant*'. Mentre assolutamente degni di rilievo i due seguenti scorci liviani, Liv., *urb. cond.* 39.36.15: '*Exsules Lacedaemoniorum, quo ex numero hi quoque duo fuerunt, et tunc nobiscum erant et, quod domicilio sibi delegerant maritima oppida, se petitos credentes, in eos, quorum opera patria extorres ne in tuto quidem exilio posse consensescere se indignabantur, impetum fecerunt*', e 45.38.7: '*Satis peccatum in Camillo a maioribus vestris est, quem tamen ante receptam per eum a Gallis urbem violarunt; satis nuper a vobis in P. Africano. Li-*

vessero in città o nel relativo contado (*in oppido Tarentei aut intra eius municipi fineis aedificium*) una casa di una certa, rilevante, dimensione. E' qui sufficiente ricordare i risultati dell'analisi offerta con un breve ma arguto saggio da Vittorio Scialoja<sup>62</sup> nel 1898 che leggeva le suddette linee della *lex Municipii Tarentini* affiancandole ad un brano di Nonio Marcello<sup>63</sup>, ad un frammento di Cassio Dione<sup>64</sup> e al *cap.* 91 della *lex Ursonensis*. Scialoja ricavava così dalla notizia relativa ad una tassa straordinaria sul patrimonio gravante sui senatori di Roma l'esistenza per il municipio di Taranto e per la città di Roma di una disposizione analoga relativa all'obbligo di domicilio rispettivamente per i decurioni e per i senatori. Principio finalizzato non solo alla garanzia patrimoniale, ma ad assicurare la residenza a Roma come a Taranto, per il puntuale espletamento della funzione a cui, senatori e decurioni, erano stati chiamati.

Se a tutto ciò aggiungiamo quanto prescritto nel *cap.* 98 dello statuto della colonia di Urso (*lex Ursonensis*) in cui si fa ancora riferimento ai fini del conseguimento di cariche magistratuali o religiose o della realizzazione di *operae* nella colonia al possesso del *domicilium*<sup>65</sup>, afferriamo la rilevanza assegnata al *domicilium* sia in materia di garanzia sia ai fini dell'assunzione di cariche civili e religiose. E aggiungiamo un ulteriore tassello a sostegno della maggiore antichità del principio giuridico rispetto alla cronologia della nostra documentazione epigrafica.

Tuttavia, malgrado l'indubbia importanza dei dati sostanziali da essi contenuti, le iscrizioni richiamate non aiutano a risolvere il problema che ci siamo posti, cioè risalire nel tempo, mentre un serio contributo proprio sul versante cronologico potrebbe provenire dalla *lex Aelia repetundarum*:

*lex Ael. rep.* linn. 13-14 («FIRA.», I<sup>2</sup>, § 7, p. 88): Π[υ]τ[ρ]ο[υ] μ[η]τ[ρ]ο[υ] α. δ. α. σ[η]τ fueritue, queiue in senatu siet fueritue, queiue mercede conductus depugnauit depugnauerit ... queiue quaestione iudicioque publico conde[m]natus siet quod circa eum in senatum legei non liceat, queiue minor annis XXX maiorue annos LX gnatus siet, queiue in urbem Romam propiusue u[rbem] Romam p[ro]p[ri]usue M domicilium non habeat, queiue eius mag[ist]ratus, quei s[up]ra s[cri]ptus e[st], pater / frater filiusue siet, queiue eius, quei in senatu siet fueritue, pater / frater filiusue siet, queiue trans mar[is] erit.

*terni domicilium et sedem fuisse domitoris Africae, Linterni sepulcrum ostendi erubescamus*. D'altro canto ancora in Livio troviamo l'utilizzazione di *domus* quale indicazione del luogo di residenza, del luogo dunque dove l'individuo conduceva la propria esistenza, che non può affatto considerarsi per quei tempi cosa diversa dal *domicilium*. Così, a proposito della distribuzione del territorio nord-occidentale conquistato da Roma a seguito della vittoria su Veio (396 a.C.), così si legge in Liv., *urb. cond.* 5.30.8: *'Adeoque ea victoria laeta patribus fuit, ut postero die referentibus consulibus senatus consultum fieret ut agri Veientani septena iugera plebi dividerentur, nec patribus familiae tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur, vellentque in eam spem liberos tollere'*. A parte le considerazioni sull'entità delle distribuzioni (nel passo la misura indicata è di sette iugeri, mentre da altri autori, per esempio in Diod. Sic., *bibl. hist.* 14.102.4, si assegna invece una misura di quattro iugeri; si veda al riguardo F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979, p. 25), è significativa l'espressione *'capita in domo'* (nel testo più esattamente *'in domo liberorum capitum'*).

<sup>62</sup> V. SCIALOJA, *Sulla garanzia patrimoniale richiesta ai Senatori romani durante la repubblica*, in «BIDR.», XI, 1898, p. 32 ss., e *Le case dei decurioni di Taranto e dei senatori romani*, in «RAL.», VII, 1898, p. 216 ss. (entrambi gli studi ripubblicati in *Studi giuridici*, II.2, Roma, 1934, p. 26 ss.; 102 ss.).

<sup>63</sup> Non. Marc., *comp. doctr.* 4 (ed. Lindsay, III, p. 411): *'M. Tullius ad Caesarem iuniorum lib. I: ... in singulas tegulas impositis sescentiens confici posse'*.

<sup>64</sup> Cass. Dio, *hist. Rom.* 46.31.3: *ἐπειδὴ τε πολλῶν χρημάτων ἐς τὸν πόλεμον ἐδέοντο, πάντες μὲν τὸ πέμπτον καὶ εἰκοστὸν τῆς ὑπαρχούσης σφίσιν οὐσίας ἐπέδωκαν. οἱ δὲ δὴ βουλευταὶ καὶ τέσσαρας ὀβολοὺς καθ'ἑκάστην κεραμίδα τῶν ἐν τῇ πόλει οἰκίων, δρας ἢ αὐτοὶ ἐκέκτηντο ἢ ἄλλων οὐσας ὄκουν.*

<sup>65</sup> *Lex Urs.* 91 («FIRA.», I<sup>2</sup>, § 21, p. 186): *'[si quis ex hac lege decurio augur pontifex coloniae G(enetinae) Iul(iae) creatusue] / erit, tum quicumque decurio augur pontifex huiusque / coloniae domicilium in ea colonia oppido propiusue it oppidum p[ro]p[ri]usue ∞ / non habebit annis V proximis, unde pignus eius quot satis / sit capi possit, is in ea col[on]ia augur pontif[ic]e[is] decurio ne es / to quique Π[υ]ρι in ea col[on]ia erunt, eius nomen de decurio / nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum / curanto, u[ti] q[ui] (uod) r[ect]e f[act]um e[st] (sse) u[ti] (olet), idq[ue] eos Π[υ]r[is] (os) s[ine] f[ra]ude s[ua] f[ac]ere l[ic]et'*; *lex Urs.* 98 (ivi, p. 189): *'Quamcumque munitionem decuriones huius / ce coloniae decreuerint, si maior pars decurionum atfuerit, cum e(a) r[es] consuletur, eam munitionem fieri licet, dum ne amplius in annos sing[ul]os in que homines singulos puberes operas quin[que] et / in <umenta plaustraria> iuga sing[ul]a operas ter / nas decernant. Eiq[ue] munitioni aed[il]es qui tum / erunt ex d[ecur]ionum d[ec]reto praesunt. Uti decuriones censu[er]int, ita muniendum curanto, dum ne in / uito eius opera exigatur, qui minor annor[um] XIII / aut maior annor[um] LX natus erit. Qui in ea colon[ia] / intrae eius colon[ia]e fines domicilium praedi / umne habebit neque eius colon[ia]e colon[us] erit, is ei / dem munitioni uti colon[us] pareto'*.

*lex Aeil. rep.* lin. 17 (ivi, p. 88): maiorue a]nnos LX gnatus siet, queiue in urbe Romae propiusue urbem Roma]m p(assus) M domicilium non habeat, queiue eius mag(istratus), quei s(upra) s(criptus) e(st), pater frater filiusue siet,] queiue eius quei in senatu siet fueritue, pater frater filiusue siet queiue trans mare erit.

E' ovvio che il testo lacunoso delle linee della legge purtroppo non assicura alcuna certezza. Ma se le integrazioni proposte dagli editori dei «*Fontes Iuris Romani Antejustiniani*», accettate pure nelle più recenti edizioni di Lintott e di Crawford<sup>66</sup>, fossero corrette, come tendo a credere, allora superremmo anche la barriera del I secolo a.C. per collocarci già nel 123 a.C., avvicinandoci così notevolmente alla commedia plautina e ponendoci pertanto a circa ottant'anni da essa. Ma andiamo al contenuto. Si tratta di due frammenti, relativi alla selezione dei *iudices iurati*, in cui pare dovessero esserci precisi riferimenti sul possesso del requisito del *domicilium* entro un certo limite territoriale da Roma – pena l'esclusione dall'albo dei giudici elaborato dal pretore '*queiue in urbe Romae propiusue urbem Romam passus M domicilium non habeat*' – espresso con la locuzione, già in altri documenti rilevata, '*domicilium habere*'.

Oltre alla significativa precisione terminologica che si osserva costante nel corso dei secoli, fatta propria e mai alterata dal linguaggio normativo successivo (qualunque fosse la fonte: *prudentes*, *praetores*, *principes*), i documenti indeboliscono l'assunto di coloro che hanno ritenuto il *domicilium* un elemento estraneo alla cittadinanza. O meglio impongono la precisazione che il *domicilium* non costituisca un requisito necessario per l'acquisto della *civitas*. E tuttavia sarebbe errato restringere l'applicazione dell'istituto e della relativa regolamentazione agli stranieri con esclusione dei *cives*. In altri termini il *domicilium* era istituto giuridico la cui rilevanza si dispiegava anche per i *cives romani*. Le fonti e i testi epigrafici testé richiamati non lasciano dubbi: i *iudices iurati*, scelti dai pretori al momento della redazione degli *alba indicum*, erano cittadini romani e nel 123 a.C. il legislatore prescriveva un limite territoriale, incidendo così sulla libertà di domicilio, come requisito legale necessario per far parte di una *quaestio de repetundis*.

L'imposizione normativa del domicilio fisso ai titolari di cariche civili o religiose a Roma o entro certi limiti dall'Urbe sin dalla piena età repubblicana consente di scorgere una linea di continuità con quanto sancito formalmente ed in maniera per noi più esplicita nelle fonti postclassiche in merito al domicilio legale dei senatori. E tutte queste previsioni non disciplinavano il *domicilium*, bensì lo presupponevano.

7. Mettiamo in fila dunque le testimonianze: partendo dal *responsum* di Alfeno dedicato all'interpretazione di una prescrizione della *lex portus Siciliae*, attraverso l'esame dei testi storico-letterari ed epigrafici di età repubblicana ci siamo notevolmente avvicinati (123 a.C.) alla testimonianza più antica del *domicilium* data dal passo di Plauto del 205 a.C. E' possibile andare oltre, sia pure sul piano congetturale, per tentare di fornire un'ipotesi plausibile della genesi dell'istituto?

Proviamoci mediante un passo delle *Verrinae* di Cicerone, che giudico significativo tanto quanto quelli sinora sottoposti all'attenzione del lettore:

Cic., *Verr.* II, 2.3.6-7: Quid? Illa quae forsitan ne sentiamus quidem, iudices, quanta sunt! quod multis locupletioribus civibus utimur, quod habent propinquam fidelem fructuosamque provinciam, quo facile excurrant, ubi libenter negotium gerant; quos illa partim mercibus suppeditandis cum quaestu compendioque dimittit, partim retinet, ut arare, ut pascere, ut negotiari libeat, ut denique sedes ac domicilium conlocare; quod commodum non mediocre rei publicae est, tantum civium numerum tam prope a do-

<sup>66</sup> A. LINTOTT, *Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic. A new edition, with translation and commentary, of the laws from Urbino*, Cambridge, 1992, p. 90 ss., e CRAWFORD, *Roman Statutes*, cit., I, p. 66 s. Accede a queste integrazioni anche C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano, 1979, p. 199 e nt. 167, mentre nutre qualche dubbio THOMAS, «*Origine*» et «*commune patrie*», cit., p. 53: «mais la lacune de l'inscription nous empêche de savoir si le texte mentionnait le *domicilium*, comme l'admettent depuis Mommsen la plupart des éditeurs, ou simplement l'*aedificium*, comme inviterait à la croire plutôt le parallèle de la loi municipale de Tarente». Ma il dubbio appare infondato: cfr. *supra*, nt. 60 e 61.

mo tam bonis fructuosisque rebus detineri. Et quoniam quasi quaedam populi Romani sunt vectigalia nostra atque provinciae, quem ad modum vos propinquis vestris praediis maxime delectamini, sic populo Romano iucunda suburbanitas est huiusce provinciae.

Queste righe di Cicerone sono illuminanti. Si tratta di uno dei passi dell'orazione in cui si innalza il tono dell'esaltazione, della magnificazione della Sicilia, terra di vitale importanza per la *res publica* romana. Se vi era corrispondenza tra realtà e ciò che si riteneva essere la Sicilia, terra ove ci si recava volentieri per dedicarsi ai propri affari e dove spesso ci si stabiliva permanentemente (*ut denique sedes ac domicilium conlocare*), quasi una periferia di Roma, e per la vicinanza e per l'utilità che offriva ai *cives* romani (*sic populo Romano iucunda suburbanitas est huiusce provinciae*), il significato più pregnante che traiamo da questo testo riguarda le dimensioni del fenomeno migratorio verso la Sicilia.

Questo passo di Cicerone sino a qualche tempo fa collideva con le conclusioni di Tenney Frank in materia<sup>67</sup>. In un saggio che per quasi un cinquantennio è stato considerato quasi un intoccabile punto di arrivo delle nostre conoscenze sulle presenze romane ed italiche in Sicilia, Frank tendeva a ridurre significativamente la mobilità verso la Sicilia<sup>68</sup>. Tutto ciò appare oggi ampiamente superato e può dirsi che, ancora una volta, si rende giustizia circa la maggiore affidabilità di un testo antico rispetto a tesi spesso ben confezionate ma non suffragate da solide basi documentali. Le ricerche degli ultimi anni<sup>69</sup>, imperniata su una migliore analisi testuale interna e sulla nuova documentazione epigrafica, hanno dimostrato infatti una consistente presenza di esponenti dell'ordine *equester*, spesso *negotiatores*<sup>70</sup>, nel vivace contesto dei secolari rapporti «fra Oriente e Occidente» – usando, se lo si passa, come suggestione il titolo di un libro celeberrimo di Santo Mazzarino<sup>71</sup> –, più esattamente tra la Sicilia<sup>72</sup> e le sedi commerciali della Campania e dell'Oriente ellenistico.

Volendo usare ancora un'altra suggestione potremmo dire che la Sicilia stette all'origine del *domicilium*, o, se vogliamo esser più precisi, la Sicilia in quanto prima provincia. Ma al di là delle suggestioni, difficilmente controvertibile appare che con l'espansione di Roma (militare e commerciale), con la fondazione delle *coloniae* e dei *municipia*, ma soprattutto con la nascita del sistema provin-

<sup>67</sup> T. FRANK, *On the Migration of Romans to Sicily*, in «AJPh.», LVI, 1935, p. 61 ss.

<sup>68</sup> G. MANGANARO, *Per una storia della Sicilia romana*, in «ANRW.», I.1, Berlin - New York, 1972, p. 453 e nt. 60.

<sup>69</sup> Fondamentale a tal riguardo lo scritto di A. FRASCHETTI, *Per una prosopografia dello sfruttamento: Romani e Italici in Sicilia (212-44 a.C.)*, in «Società romana e produzione schiavistica», I, «L'Italia: insediamenti e forme economiche» (cur. A. GIARDINA, A. SCHIAVONE), Bari, 1981, p. 52 ss.

<sup>70</sup> Per un inquadramento generale si legga R. CAGNAT, 'Negotiator', in DAREMBERG, SAGLIO, «Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines», IV.1, Paris, 1918, p. 41 ss.

<sup>71</sup> S. MAZZARINO, *Fra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca arcaica* (1947), Milano, 2000.

<sup>72</sup> Cfr. FRASCHETTI, *Per una prosopografia dello sfruttamento*, cit., p. 54. Mi sembra che quest'ultimo studioso metta bene in evidenza le marcate tracce del fenomeno migratorio verso la Sicilia, come fenomeno non esclusivo dei *cives* romani ma pure messo in atto dagli italici. In questo senso si possono addurre: a) Liv., *urb. cond.* 29.1.15-17, che attesta la presenza di italici a Siracusa nel 205 a.C.: presenza che non può certo considerarsi transitoria se questi conservavano beni *'eadem vi qua per bellum ceperant'*; b) «CIL.» 1<sup>2</sup>.616, contenente un'iscrizione dedicatoria degli italici di Halaesa a L. Cornelio Scipione: sorta di «bankers o 'trading association» per V. SCRAMUZZA, *Roman Sicily*, in «An Economic Survey of Ancient Rome» (ed. T. FRANK), III, Baltimore, 1937, p. 310 s. (su cui si vedano però le osservazioni di A.J.N. WILSON, *Emigration from Italy in the Republican Age of Rome*, Manchester, 1966, p. 20 e nt. 1), o *negotiatores* legati a Lucio Cornelio Scipione perché da questo favoriti mediante qualche provvedimento, secondo F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III sec. a.C.*, Trieste, 1962, p. 388; c) infine «CIL.» 1<sup>2</sup>.638, relativo alla cd. epigrafe di Polla, documento di complessa intelligibilità di cui però Augusto Fraschetti (*op. cit.*, p. 57 s.) a mio avviso propone in maniera convincente una nuova esegesi e dunque una diversa ricostruzione del senso dell'iscrizione. Recuperando «una suggestione isolata» di L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, III, Torino, 1953, p. 298, il passo dell'epigrafe relativo a *'fugiteivos Italicorum'*, secondo Fraschetti, dovrebbe essere inteso come esplicito riferimento a quegli schiavi degli italici di Sicilia, «o, meglio, degli italici stanziati in Sicilia» («CIL.» 1<sup>2</sup>.638: *'... et eidem praetor in / Sicilia fugiteivos Italicorum / conquaesivei redideique / homines DCCCCXVII'*). E' appena il caso di segnalare l'enorme numero degli schiavi ricordati nel testo che fa pensare ad una presenza tutt'altro che insignificante degli italici in questione nell'isola. Contrario tuttavia a letture con simile taglio prospettico ancora di recente si è dichiarato G. MANGANARO, *La provincia romana*, in «Storia della Sicilia», II, Napoli, 1979, p. 437. Sull'iscrizione di Polla si leggano altresì A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952, p. 99 ss., e G.I. LUZZATTO, *Nota minima sul cosiddetto «elogium» di Polla*, in «Studi E. Betti», III, Milano, 1972, p. 392 s.

ziale, si introdussero i prodromi dell'istituto. Ed è nella mobilità, prodotta dal nuovo sistema che andava disegnandosi, che vanno ricercate le cause dell'emersione del *domicilium*. Questa chiave di lettura, quantomeno plausibile, spiega con coerenza perché nei testi di Plauto si trovi menzionato il *domicilium*, un istituto che almeno da qualche decennio era presente nell'ordinamento giuridico romano e conosciuto da *cives* e stranieri.

Certo, la ragione degli affari (*'negotiandi causa'* è l'espressione pregnante conservatasi nelle fonti antiche) costituiva quella preminente della presenza dei cavalieri in Sicilia<sup>73</sup> e dove Roma espandeva i propri domini territoriali ed i propri traffici commerciali. Anche se deve precisarsi come non fosse neppure la sola. Poteva pure accadere che scelte di vita assai più disinteressate della ricerca del profitto portassero a trasferirsi altrove.

Un esempio lo scoviamo nel *de officiis* (3.14.58) di Cicerone e riguarda il caso di un *equester*, un tale *C. Canius*, che nel 116 a.C. acquistò a Siracusa una *villa* per stabilirvisi *otiandi causa* :

Cic., *off.* 3.14.58: *C. Canius, eques Romanus, nec infacetus et satis litteratus, cum se Syracusas otiandi, ut ipse dicere solebat, non negotiandi causa contulisset, dicitabat se hortulos aliquos emere velle, quo invitare amicos et ubi se oblectare sine interpellatoribus posset.*

La descrizione ciceroniana di un uomo dell'ultimo scorcio del II secolo a.C. che decide di trasferirsi in Sicilia, pur sempre una provincia, per dedicarsi non agli affari (*'non negotiandi causa'*) ma agli *otia*, secondo un noto cliché tardorepubblicano, è preziosa perché ci fornisce un'idea di mobilità, su cui occorrerebbe tuttavia ancora indagare, fondata sulle ragioni più disparate e che attraversava in profondità gli strati sociali romani e italici<sup>74</sup>. E anche in casi del genere non può certo pensarsi che per *C. Canius* il trasferimento in Sicilia non avesse prodotto alcuna conseguenza sul suo domicilio.

Ma a parte il caso dell'*equester* ciceroniano, mobilità e traffici costituirono le ragioni che diedero vita all'emersione del *domicilium*. Orbene, tornando a Cic., *Verr.* 2.2.3.6-7, l'*'ut denique sedes ac domicilium conlocare'* non deve sorprendere perché non rappresenta altro che un limpido esempio di locuzioni precise, tecnicamente appropriate, sganciate da intenti retorici con cui si indicava un nesso preciso tra *domicilium* e affari<sup>75</sup>. Diverse volte infatti nel medesimo brano ricorre il cenno all'attività

<sup>73</sup> Sulla situazione complessiva della Sicilia dal dopoguerra annibalico al I secolo a.C. si leggano in «Società romana e produzione schiavistica», I, cit., i saggi di F. COARELLI, *La Sicilia tra la fine della guerra annibalica e Cicerone*, p. 1 ss., e di M. MAZZA, *Terra e lavoratori nella Sicilia tardorepubblicana*, p. 19 ss. Il fatto è che, pur riconosciuta la vivacità degli scambi, si è teso in passato a ridurre la portata della connessa elevata mobilità; ma scambi e mobilità erano interconnessi ed ovviamente non riguardavano soltanto l'Italia o, come nei casi appena richiamati, la Sicilia. Ne sono prova le ripetute raccomandazioni inviate da Cicerone a Servio a favore di *negotiatores* romani che intendevano estendere la propria rete di rapporti commerciali alla Grecia e ai Balcani, di cui fa fede Cic., *Jam.* 13.17-28. Ed ancora sul piano epigrafico può ricordarsi una iscrizione rinvenuta nel 1994 nella basilica bizantina di Mitropolis presso Gortyna che attesta la presenza di mercanti campani a Creta dal I secolo a.C. altrimenti indicati quali *'Cives Romani qui Gortyna negotiantur'* («IC.» 4.290-291). Sull'epigrafe gortinia si veda il contributo di A. MAGNELLI, *Magistrati e uomini d'affari, tra I secolo a.C. e I d.C., in un'inedita iscrizione gortinia*, in «L'Africa romana. Atti del XII convegno di studio, 12-15 dicembre 1996» (cur. M. KHANOUSSI, P. RUGGERI e C. VISMARA), III, Sassari, 1998, p. 1291 ss.

<sup>74</sup> Per i luoghi di residenza siciliani particolarmente privilegiati dai *cives* romani si veda FRASCHETTI, *Per una prosopografia dello sfruttamento*, cit., p. 62 s.

<sup>75</sup> H. PAVIS D'ESCURAC, *Origo et résidence dans le monde du commerce sous le Haut-Empire*, in «Ktema», XIII, 1988, p. 57 ss., giunge a risultati e ad una rappresentazione assolutamente calzante con quella sin qui proposta. Le risultanze archeologiche, i documenti epigrafici, i dati terminologici, in particolare quelli relativi ai cd. *consistentes* e dunque il verbo *'consistere'*, inducono l'autrice a queste conclusioni: «Les inscriptions concernant ces marchands étrangers utilisent le verbe *consistere*, sous la forme *consistens* et *qui consistunt*, *κατοικοῦντες* dans la terminologie grecque, ou le verbe *negotari* suivi du nom du lieu de résidence. Ces résidents se distinguent de ceux que les nécessités du métier dénommés par les natif de la cité *advenae*, *adventores* ou *hospites* lorsqu'un contrat d'hospitalité apportait au marchand de passage des relations privilégiées dans la cité. Les personnes dites *consistentes* sont, quant'à elles, domiciliées dans la cité de façon stable. *Consistere* – résider – dans une cité, c'est pour les *negotatores* y avoir le siège de leurs affaires, leurs bureaux, les entrepôts où sont stockées les marchandises dont ils assurent la circulation, y avoir aussi leur *schola*, édifice des réunions périodique de leur collège, et aussi leur domicile familial» (p. 62). Già DE RUGGERIO, *La patria*, cit., p. 52 ss., 177 s., con il conforto della documentazione epigrafica rilevava il frequente uso del verbo in questione per indicare la stabilità della dimora. Osservava De Ruggiero che la parola *'consistere'* era usata con particolare

negoziale con locuzioni che sottolineavano la libertà degli stessi: ‘*ubi libenter negotium gerant*’, ‘*ut negotiari libeat*’<sup>76</sup>. Ma se preferiamo un’espressione più sfumata, può dirsi che si tratta di un linguaggio allusivo alla dimensione generale degli interessi di un individuo, in cui il primo termine del binomio (il ‘*domicilium*’) rappresentava l’elemento territoriale a cui ricondurre i secondi (i ‘*negotia*’), cioè la sfera dei rapporti giuridici ed economici di cui si era titolari.

8. Per riassumere e concludere. L’analisi delle fonti antiquarie, letterarie, storiche ed epigrafiche di età repubblicana ci ha consegnato un’idea che a me pare precisa e difficilmente controvertibile: il *domicilium* nasceva in piena età repubblicana. Alla fine della repubblica e nei primi decenni del principato, quando compare ampiamente documentato negli scritti, a noi pervenuti, della giurisprudenza romana il *domicilium* era evidentemente un istituto ben conosciuto, la cui originaria valenza pubblicistica lo faceva considerare innanzitutto come uno degli strumenti giuridici idonei ad esprimere il rapporto di un individuo con una comunità diversa da quella originaria. L’assetto dato certamente doveva corrispondere ad un profilo non particolarmente complesso del *domicilium*, coerente con il processo evolutivo che lo Stato romano, dal punto di vista delle strutture istituzionali, dell’economia, della società, stava attraversando: uno Stato insomma che tumultuosamente abbandonava la fisionomia di *polis* per acquistare fattezze sempre più marcate di impero.

In questo quadro generale si iscrive la complessità di una situazione a cui la classe dirigente romana, affetta ancora della difficoltà di «pensare il proprio ruolo nei termini del nuovo ‘Stato municipale italico’»<sup>77</sup>, era chiamata a fornire una semplificazione. Dovevano essere migliaia infatti quegli individui dalla situazione difficilmente inquadrabile, sfuggente, perché muniti di più cittadinanze, di una patria extraitalica, di un *domicilium* sovente difficile da afferrare, variabile al mutamento della sede della propria esistenza e di conseguenza dei propri interessi<sup>78</sup>. E d’altronde bisogna evitare l’errore commesso sinora di intendere il *domicilium* limitato agli stranieri, essendo invece istituto di

---

riguardo ai *canabenses*. Tuttavia non bisogna neppure estremizzare, perché è anche vero che ‘*consistere*’ non indicava sempre il nesso con il *domicilium*, ma esprimeva la precarietà di dimora in un luogo a cagione di affari, senza che ciò determinasse un rapporto più organico e funzionale con la città e dunque con gli oneri da assumere verso di questa. Ulpiano sembra esplicito in tal senso: D. 5.1.19.2 (Ulp. 60 ad ed.: ‘*Proinde et si merces vendidit certo loci vel disposuit vel comparavit: videtur, nisi alio loci ut defenderet convenit, ibidem se defendere. Numquid dicimus eum, qui a mercatore quid comparavit advena, vel ei vendidit quem scit inde confestim profecturum, non oportet ibi bona possideri, sed domicilium sequi eius? At si quis ab eo qui tabernam vel officinam certo loci conductam habuit, in ea causa est ut illic conveniatur: quod magis habet rationem. nam ubi sic venit ut confestim discedat, quasi a viatore emptis, vel eo qui transvehebatur, vel eo qui παραπλεῖ, emit: durissimum est, quotquot locis quis navigans vel iter faciens delatus est, tot locis se defendi. At si quo constitit, non dico iure domicilii, sed tabernulam pergulam horreum armarium officinam conduxit ibique distraxit egit: defendere se eo loci debet*’).

<sup>76</sup>) A tal proposito risulta interessante un altro passo del *Miles gloriosus*, e precisamente quello (2.421) in cui Sceledro chiede a Filocomasio quali interessi avesse e quali affari curasse nella casa di Pleriplecomeno: ‘*Quid tibi <is>isce aedibus debetur? Quid negotis?*’. Certo, sebbene non possa attribuirsi al passo significato particolarmente tecnico, deve tuttavia rilevarsi la presenza del verbo ‘*negotiari*’ che, in documenti di altra natura, per noi assai più probanti, indica la precisa dimensione di interessi e *negotia*, quali elementi tipici che configurano tecnicamente il *domicilium*. Basti leggere a titolo esemplificativo il contenuto di D. 50.1.5 (Paul. 45 ad ed.): ‘*Labeo indicat eum, qui pluribus locis ex aequo negotietur, nusquam domicilium habere: quosdam autem dicere refert pluribus locis eum incolam esse aut domicilium habere: quod verius est*’; cfr. D. 50.1.27.1 (Ulp. 2 ad ed.: ‘*Si quis negotia sua non in colonia, sed in municipio semper agit, in illo vendit emit contrahit, in eo foro balineo spectaculis utitur, ibi festos dies celebrat, omnibus denique municipii commodis, nullis coloniarum fruitur, ibi magis habere domicilium, quam ubi colendi causa deversatur*’) e C.Th. 7.20.9 (IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA. AD DAGALAIUM MAGISTRUM MILITUM): ‘*Remotis iniuriis iussimus veteranis nostris vel adgnatis licere emere vendere negotiari: quos secundum veterem consuetudinem parentum nostrorum ab omni munere universisque redditibus auri argentique, sed et portorii indemnes esse oportet*. DAT. VIII ID. DEC. VERONAE GRATIANO NOB P. ET DAGALAIFO CONSS.’ (366 dec. 6).

<sup>77</sup>) Riprendo A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Bari, 2002, p. 189, che utilizza la nota espressione di E. GABBA, *Dallo stato-città allo stato municipale*, in «Storia di Roma», II. «L’impero Mediterraneo», 1, «La repubblica imperiale» (cur. A. SCHIAVONE), Torino, 1990, p. 697 ss.

<sup>78</sup>) Il dato incontestabile, e per noi più importante, che ci proviene dalla disamina dei testi ciceroniani è che, per lo meno agli inizi del I secolo a.C. ‘*patria*’, ‘*civitas*’ e ‘*domicilium*’ sono categorie e istituti ben distinti. Ma è altrettanto interessante osservare che le patrie originarie dei singoli individui poi trovavano un avvolgente superamento ideologico in Roma, che nelle visioni giurisprudenziali della tarda classicità era patria comune; così in D. 50.1.33 (Mod. l.s. *manumiss.*): ‘*Roma communis nostra patria est*’.

carattere generale e dunque applicabile anche ai *cives* e nell'Urbe.

Sotto altro profilo, non può neppure ipotizzarsi che l'ispirazione delle norme che abbiamo passato in rassegna possa esser nata all'esterno della cerchia dei giuristi né che tali principi giuridici fossero di recente introduzione. Se Capitone, come abbiamo constatato, scriveva dell'obbligo del domicilio in territorio italico delle Vestali, dobbiamo presumere che tale opinione non fosse affatto nuova o recente ed estemporaneo conio di un legislatore, né addirittura dello stesso giurista augusteo, ma semmai l'ulteriore rafforzamento, versato in *leges* e ribadito dai *prudentes*, di un ormai consolidato orientamento con ogni probabilità nato in seno alla giurisprudenza pontificale qualche secolo prima. Ed è Cicerone a rivelarci del *domicilium* un'elaborazione teorica ai suoi tempi già compiuta e matura. Ciò ovviamente non toglie che contrasti in seno alla giurisprudenza esplosero subito, come dimostrano i testi che abbiamo rapidamente richiamato relativi all'orientamento di Labeone sul doppio domicilio. I profili in cui ci siamo imbattuti, prova di una vivacità di interesse intorno al *domicilium* sin dal I secolo a.C., confermano in definitiva da un lato che l'origine e la costruzione dell'istituto fossero da tempo alle spalle e da un altro come fossero invece già affiorati quei segmenti di una controversia che sarebbe stata consegnata alla *scientia iuris* di età successiva. E del resto che l'importanza e la complessità del *domicilium* in uno Stato imperiale potessero sfuggire ai *prudentes* non è cosa francamente credibile. Ben presto il «testimone» fu raccolto tanto che tra tutti il nocciolo della questione degli elementi costitutivi del *domicilium* divenne oggetto di un serrato dibattito giurisprudenziale e di interventi normativi del *princeps*, la cui analisi richiederebbe però un'altra sede.